

BOZZE DI STAMPA
16 dicembre 2013
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126,
recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti
locali ed interventi localizzati nel territorio (1149)**

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, applicano le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio decorsi 24 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle stesse da parte degli altri enti"».

1.2

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio entro 24 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle disposizioni statali stesse da parte degli altri enti"».

1.3

LUCIDI, MANGILI

Sopprimere il comma 1.

1.4

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:» *con le seguenti:* «All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono abrogate le seguenti parole: "che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 1188 e dopo il medesimo comma 9, sono aggiunti i seguenti:"».

1.5

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera 9-bis.

1.6

FORNARO, BROGLIA

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole:

«9-*quater*. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;
- b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.

Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo».

1.7

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. È aumentata la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui al comma 1 per 10 milioni di euro.

1-*ter*. la integrazione di cui al comma 1-*bis* è destinata esclusivamente ai Comuni che nel corso dell'esercizio finanziario 2013, rispetto alle aliquote 2012 dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- a) Non hanno deliberato variazioni in aumento rispetto alle aliquote standard di base;
- b) Hanno deliberato variazioni in diminuzione.

1-*quater*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 Gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 1-*bis*.

1-*quinq*. All'onere di cui al comma 1-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.8

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, aggiungere il seguente comma:

"24-*quinquies*. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-*bis* e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite da ultimo dal comma 383, articolo 1, della legge 228 del 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno"».

1.9

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente comma:

"6-*quater*. Le risorse di cui al comma 6-*bis*, non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito e recuperate dal Ministero dell'Interno o dall'Agenzia delle Entrate nel 2013, sono attribuite nel 2013 ai comuni, con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013 di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183"».

1.10

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 3 dell'articolo 228 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno».

1.11

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "2015" sono sostituite con le parole: "2016"».

1.12

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole da: "e comunque" sino a "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato di un ulteriore 5 per cento ogni anno fino a raggiungere almeno il 30 per cento"».

1.13

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 31 comma 20 della legge n. 183 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo è abrogato.

b) Infine è aggiunto il seguente periodo: "La sanzione prevista per il ritardo dell'invio della certificazione della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non si applica dall'anno 2009"».

1.14

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente comma:

"26-bis. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per sentenze passate in giudicato o per sentenze immediatamente esecutive non si applicano le sanzioni di cui al comma 26. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

1.15

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'introduzione a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione possono tenere conto nella determinazione del piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dal comma 2 dell'articolo 9, lettera c) del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, con la legge 28 ottobre 2013, n. 124».

1.16

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 9-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, alla fine del primo periodo aggiungere: "e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio"».

1.17

LUCIDI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e di fissazione delle tariffe aziendali.».

1.18

COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.19

COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere dalle parole: «con oneri a carico» fino alla fine del periodo.

1.20

COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, alla lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera non comportano alcun onere a carico della finanza pubblica.».

1.21

COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.22

CARIDI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per il triennio 2013-2015 la regione Calabria è autorizzata a utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, nel limite di

20 milioni di euro annui, quale contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, a condizione che vengano implementate le misure che la Regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo n. 422 del 1997. A tal fine la regione Calabria integra, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il piano di riprogrammazione di cui al medesimo articolo 16-*bis*, da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2-*ter*. Il piano di cui al comma 2-*bis* deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchia la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve, altresì, prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stante le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli *standard* di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avviene senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione delle singole annualità 2014 e 2015 del contributo straordinario di cui al comma 1, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

2-*quater*. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle predette risorse.

2-*quinqies*. Per il primo anno, le risorse sono disponibili, nel limite di 20 milioni, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata su parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, previa presentazione del piano di cui al comma 1».

1.23

BERTOROTTA, LUCIDI, MANGILI

Sopprimere il comma 3.

1.24

LUCIDI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Sopprimere il comma 4.

1.25

BITONCI, COMAROLI

Sopprimere il comma 5.

1.26

LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 5, dopo le parole «i seguenti periodi» inserire i seguenti periodi: «Il Commissario straordinario, prima di procedere alle operazioni di cui ai successivi periodi, accerta l'ammontare complessivo della massa passiva derivante dal complesso delle obbligazioni ed oneri del comune di Roma e delle società partecipate alla data del 27 maggio 2013. Tale relazione è trasmessa al Governo e al Parlamento. Nella relazione è anche indicato l'ammontare della massa passiva finora trasferita alla gestione commissariale e quella da trasferire ai sensi del presente articolo».

1.27

COMAROLI, BITONCI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.28

LANZILLOTTA

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e».

1.29

COMAROLI, BITONCI

Al comma 5, all'ultimo periodo, sopprimere la parola: «non».

1.30

LANZILLOTTA, ICHINO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il comune di Roma, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, trasmette al MEF e al Parlamento un rapporto che evidenzi le cause della formazione negli anni 2009-2012 del disavanzo di bilancio di parte corrente nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.

5-ter. Il comune di Roma, contestualmente o successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per il 2014, adotta specifiche delibere volte a:

1) estendere l'applicazione dei vincoli del patto di stabilità interno a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente, nonché quelli in materia di assunzioni di personale e di acquisti di beni e servizi;

2) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa limitandosi a mantenere la quota di controllo;

3) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società da esso partecipate prevedendo, per quelle in perdita, licenziamenti per motivi economici;

4) liberalizzare il servizio di trasporto pubblico locale, raccolta dei rifiuti e spazzamento delle strade;

5) mettere in liquidazione tutte le società partecipate che non abbiano come fine sociale prioritario attività di servizio pubblico».

1.31

DE PETRIS, URAS, CERVELLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le riserve iscritte con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, compresi quelli per i quali non sia ancora intervenuto il pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere sottoposte dal responsabile del procedimento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Autorità verifica la fondatezza delle riserve e determina gli importi eventualmente al riguardo spettanti al soggetto che

le ha formulate, ripartendole tra gli eventuali soggetti cofinanziatori. Le statuizioni dell’Autorità sono vincolanti per le parti, fermi restando gli ordinari rimedi giurisdizionali».

1.32

CASSON

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dall’anno 2014, il 7 per cento delle risorse del Fondo di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, come modificato dall’articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, è destinato a cofinanziare il trasporto pubblico locale di Roma Capitale. Le risorse di cui al precedente periodo non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale e concorrono al calcolo delle somme destinate alla Regione Lazio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli oneri derivanti dal contratto di servizio tra Regione Lazio e Trenitalia spa o altra azienda di trasporto ferroviario non possono essere imputati a carico delle risorse di cui al primo periodo del presente comma."».

1.33

LANZILLOTTA, ICHINO

Sopprimere il comma 6.

1.34

LUCIDI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Sopprimere il comma 6.

1.35

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di assicurare una precisa e puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale 2013, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di febbraio 2014, il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con le principali rappresentanze dei Comuni, provvede alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria di ciascun Comune, considerando sia la quota trattenuta a ciascun Comune sul Fondo di Solidarietà Comunale, sia il gettito devoluto dal Comune stesso per i fabbricati di categoria D.

6-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 1° Marzo 2014 previa intesa con le autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1.

6-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 6-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

1.36

ZANONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le riserve iscritte con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, compresi quelli per i quali non sia ancora intervenuto il pagamento alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, possono essere sottoposte dal responsabile del procedimento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Autorità verifica la fondatezza delle riserve e determina gli importi eventualmente al riguardo spettanti al soggetto che le ha formulate, ripartendole tra gli eventuali soggetti co-finanziatori. Le statuizioni dell'Autorità sono vincolanti per le parti, fermi restando gli ordinari rimedi giurisdizionali. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.37

ASTORRE, SANTINI, BROGLIA, LAI, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "le regioni provvedono ad adottare provvedimenti" fino a: "di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le Regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti"».

1.38

BERTOROTTA, LUCIDI, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Sopprimere il comma 7.

1.39

LUCIDI, NUGNES, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per i seguenti interventi:

a) quanto a 2 milioni di euro a favore del Comune di Amelia, per i lavori di smantellamento copertura, sistemazione area archeologica e ripristino delle Mura di Amelia – Terni, a seguito del crollo avvenuto nel 2006;

b) quanto a 5 milioni di euro a favore della regione Campania per la messa in sicurezza urgente dell'Area denominata "Terra dei Fuochi";

c) quanto a 3 milioni di euro a favore delle forze dell'ordine e della magistratura per l'adempimento delle azioni di controllo e repressione dei crimini contro l'ambiente e la salute nel territorio della "Terra dei Fuochi";

d) quanto a 5 milioni di euro a favore del finanziamento delle attività di tutela delle rovine di Pompei;

e) quanto a 10 milioni di euro a favore del fondo di cui all'articolo 2-bis.

7-bis. All'onere derivante dal comma 7, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del Fondo patrimoniale Taranto)

1. È istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un "Fondo Patrimoniale Taranto", con le seguenti finalità:

– accelerazione del risanamento ambientale del sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

– attività di bonifica delle discariche situate nel territorio del comune di Taranto;

– specifici, ulteriori interventi urgenti di bonifica e risanamento ambientale delle aree relative alle Scuole Elementari Deledda e De Carolis e al quartiere Tamburi, nel Comune di Taranto;

– predisposizione per tutti i minori residenti nelle aree di cui alla lettera c), mediante stipula di accordi o convenzioni con esercenti ed operatori turistici, di periodi di soggiorno gratuito non inferiori a giorni 20 e non superiori a giorni 30, in apposite strutture recettive, balneari o montane italiane.

La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 1 è stabilita nella misura di 10 milioni di euro per il 2013, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, lettera d). Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede altresì:

a) mediante utilizzo dei fondi di cui al Protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto stipulato in data 26 luglio 2013 tra i Ministeri dell'Ambiente e della

tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, della coesione sociale e delle regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto ed il Commissario straordinario per il porto di Taranto;

b) mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dalle eventuali future azioni di confisca dei beni dei soggetti proprietari della società ILVA S.p.A;

c) mediante utilizzo della quota parte del Fondo rischi ed oneri di Fintecna S.p.A

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1».

1.40

SANTANGELO, CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 15 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.

7-bis. Al fine del potenziamento del trasporto merci sulla tratta Siracusa-Gela, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nelle stazioni e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

7-ter. All'onere derivante dai commi 7 e *7-bis*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

1.41

SANTANGELO, CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 15 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.

7-bis. Al fine del potenziamento del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Punta Raisi «Falcone Borsellino», è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

7-ter. All'onere derivante dai commi 7 e *7-bis*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

1.42

SANTANGELO, CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Al fine della realizzazione del collegamento ferroviario tra la stazione di Mozia-Birgi e l'aeroporto di Trapani-Birgi, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2013 per la realizzazione delle opere sulla rete ferroviaria.

7-bis. All'onere derivante dai commi 7 e *7-bis*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del de-

creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

1.43

SANTANGELO, CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per il ripristino del tratto Trapani-Alcamo, della linea ferroviaria Trapani-Palermo, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2013.

7-bis. All'onere derivante dal comma 7, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

1.44

SANTANGELO, CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per la realizzazione del programma di interventi contenuti nel contratto istituzionale di sviluppo per la direttrice ferroviaria "Messina-Catania-Palermo", sottoscritto il 28 febbraio 2013, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2013.

7-bis. All'onere derivante dal comma 7, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del de-

creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

1.45

SCIBONA, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione e ammodernamento della tratta ferroviaria Cuneo-Nizza, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2013.

7-bis. All'onere derivante dal comma 7, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

1.46

SCALIA, SANGALLI, DE MONTE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«*7-bis.* Al comma 1 dell'articolo 37-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014" e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative".

7-ter. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

7-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2014";

b) al comma 3, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014";

7-quinquies. Le zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, sono riconosciute come zone a burocrazia zero e le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero».

1.47

ORELLANA, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«*7-bis.* Al fine della tutela e della salvaguardia del complesso monumentale della Certosa di Pavia di preminente interesse nazionale, è attribuito, per l'anno 2014, al comune di Certosa di Pavia un contributo di 50.000 euro per la realizzazione dell'analisi dello stato di fatto del complesso monumentale, in modo da valutare le priorità esecutive da adottare sulla struttura dell'edificio e per la salvaguardia del patrimonio artistico culturale in esso contenuto.

7-ter. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo dalla dotazione complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, il cui utilizzo è finalizzato alla realizzazione delle opere di restauro di cui al comma *7-bis*, nonché all'adozione di un piano di ripristino e recupero, nonché di gestione e amministrazione del complesso monumentale, da adottare di concerto con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese, la Provincia di Pavia e il comune di Certosa di Pavia. Il piano di ripristino e recupero della struttura, di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* deve mirare ad assicurare una maggiore fruizione del sito da parte degli utenti, con orari di visita garantiti, in linea con quelli che sono gli *standard* europei, permettendo inoltre l'apertura di locali attualmente preclusi al pubblico. In sede di attuazione del piano di cui al presente comma viene garantita, alla comunità di frati cistercensi del Priorato della Beata Maria Vergine della Certosa Ticinese, attualmente presente nel complesso, la facoltà di risiedere all'interno del complesso stesso.

7-quater. A decorrere dall'anno 2014, affluiscono al Fondo di cui al comma *7-ter*, gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro

conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione della Certosa di Pavia.

7-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *7-bis* e *7-ter*, pari a 5.050.000 euro, per l'anno 2014 e a 5.000.000 di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per Interventi Strutturali di Politica Economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.48

BONFRISCO

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«*7-bis.* Dopo il comma 16 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente:

"*16-bis.* Per l'anno 2013 ai comuni titolari di concessione per l'esercizio del gioco d'azzardo sono concessi spazi finanziari complessivamente pari a 40 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto dell'importo di cui al periodo precedente, in proporzione all'ammontare, registrato in media nel triennio 2007-2009, degli importi corrisposti alle società di gestione delle case da gioco, in forza di obblighi convenzionali intercorrenti tra le parti, e delle imposte correlate alla gestione del casinò";

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *7-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.49

D'ALÌ

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«*7-bis.* Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 111 del 29 marzo 2006 e n. 146 del 17 novembre 2006 sono revocate. Le relative disponibilità sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui da effettuarsi entro il 31 dicembre 2013, al Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e sono destinate, per l'importo di 96 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo 2015, già indivi-

duate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 25,5 milioni di euro, il collegamento S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di 62 milioni di euro e le conseguenti opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 8,5 milioni di euro. I soggetti attuatori, già individuati nell’ambito del tavolo Lombardia, sono autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad avviare le procedure per l’affidamento dei lavori in coordinamento con il Commissario Unico di cui all’articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che vigila sullo svolgimento delle opere e ove necessario adotta le necessarie deroghe per l’immediato avvio delle opere».

1.50

BONFRISCO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro».

1.51

BERTOROTTA, LUCIDI, CIOFFI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere il comma 8.

1.52

BAROZZINO, URAS

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

1.53

BAROZZINO, URAS

Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire le parole: "anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale," con le seguenti: "garantendo adeguata pubblicità alle relative procedure di selezione e di reclutamento"».

1.54

BAROZZINO, URAS

Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sopprimere le parole: ", anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale,"».

1.55

MIRABELLI

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «per la realizzazione dell'Esposizione universale», aggiungere le seguenti: «, nonché dell'Ersaf Lombardia per le attività inerenti al tema dell'Esposizione universale, l'alimentazione, la tutela dell'ambiente e la biodiversità».

1.56

SPOSETTI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento, di contrasto alle frodi, di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, dalla data di assunzione delle funzioni fissata nei medesimi contratti individuali e nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente

svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico.

8-ter. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, l'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, copre le proprie carenze nei profili professionali di terza area assumendo in ordine di graduatoria, con priorità rispetto ad altre modalità di reclutamento, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area indette dalle varie strutture della medesima amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2010. Tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate.

8-quater. L'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è abrogato.

8-quinquies. Al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera *e*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per far transitare il personale dalle sezioni «monopoli» e «ASSI» alla sezione «dogane» del ruolo del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *b*), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2012 e all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 2013. *8-sexies.* All'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole "l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio", rinvenibili nel primo periodo e ripetute nel secondo, quinto, sesto e settimo periodo, sono sostituite dalle parole "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate", Al medesimo articolo 8, comma 24, primo periodo, le parole "da completare entro il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "da completare entro il 31 dicembre 2014"».

1.57

SPOSETTI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«*8-bis.* Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle Agenzie fiscali, avviato ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni fi-

nanziarie per le spese di funzionamento dell’Agenzia delle entrate ed incrementate quelle dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L’istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dall’articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), punto 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

8-*ter*. A fini di consolidamento e salvaguardia delle entrate erariali, è fatta salva in ogni caso l’efficacia della sottoscrizione degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, purché riferibili in modo univoco all’ufficio competente ad adottarli e sottoscritti dai dipendenti che, per volontà comunque dell’amministrazione, esercitano l’attività di direzione dell’ufficio o l’abbiano esercitata all’epoca dell’adozione degli atti stessi ovvero da dipendenti delegati dai primi alla sottoscrizione».

1.58

CHIAVAROLI

Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

«8-*bis*. Nell’ambito del processo di riorganizzazione delle Agenzie fiscali, avviato ai sensi dell’articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l’Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell’Agenzia delle entrate ed incrementate quelle dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L’istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dall’articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), punto 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

8-*ter*. A fini di consolidamento e salvaguardia delle entrate erariali, e fatta salva in ogni caso l’efficacia della sottoscrizione degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, purché riferibili in modo univoco all’ufficio competente ad adottarli e sottoscritti dai dipendenti che, per volontà comunque dell’amministrazione, esercitano l’attività di direzione dell’ufficio o l’abbiano esercitata all’epoca dell’adozione degli atti stessi ovvero da dipendenti delegati dai primi alla sottoscrizione».

1.59

D'ALÌ

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il 'citato decreto del Presidente del Consiglio 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.

5-bis. I finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del Tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 confluiscono in un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio. la Programmazione ed i Progetti Internazionali denominato 'Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015', finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento"».

1.60

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di fronteggiare le maggiori esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse con lo svolgimento dell'Expo Milano 2015, per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed all'articolo 1, comma 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono autorizzate assunzioni straordinarie pari a 500 unità per la Polizia di Stato, a 500 unità per l'Arma dei carabinieri e a 300 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base. Per tale contingente è sta-

bilita una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 55 milioni di euro dall'anno 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, e 55 dal 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.61

BIGNAMI, BOCCHINO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, LUCIDI, MOLINARI, CIOFFI, MANGILI, CANDIANI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo 2015, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, con proprio decreto da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza oneri per il bilancio dello Stato, una sezione operativa presso l'Aeroporto Milano Malpensa».

1.62

CARIDI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. È consentita, per sopperire

alla carenza dei posti vacanti, la mobilità tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni o suoi enti strumentali previo superamento di apposite procedure selettive concorsuali per esami o per titoli ed esami».

1.63

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI, LEZZI

Al comma 9, dopo le parole: «ivi previsto», inserire le seguenti: «e d'intesa con le associazioni portatrici di interessi collettivi, con particolare riferimento a quelle che si occupano della crisi della gestione dei rifiuti urbani del territorio di Roma Capitale,».

1.64

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI, LEZZI

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «e 7,5 milioni di euro per il 2015», inserire le seguenti: «previo raggiungimento, nei rispettivi due anni, del 45 per cento e del 65 per cento di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani,».

1.65

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI, LEZZI

Al comma 9, lettera b), dopo le parole: «3 milioni di euro per il 2015», inserire le seguenti: «previo raggiungimento, nei rispettivi due anni, di almeno il 45 per cento e 65 per cento di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani,».

1.66

LANZILLOTTA, ICHINO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire un'ottimizzazione anche economica della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, il Comune di Roma provvede alla separazione delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti da quelle di mera raccolta dei rifiuti stessi e di spazzamento delle strade, prevedendo

almeno per quanto riguarda le attività di raccolta di rifiuti e di spazzamento l'affidamento a privati mediante gara».

1.67

LUCIDI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 10, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Dell'andamento dei lavori e del rispetto delle tempistiche viene data informazione pubblica sul sito *internet* della regione Umbria e del comune di Assisi, con cadenza mensile».*

1.68

MARGIOTTA

Al comma 10, sopprimere il quarto periodo.

1.69

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, nei territori elencati all'Allegato 1 del medesimo decreto-legge, nonché in quelli individuati dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a partire dal 20 maggio 2012.

10-*ter*. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 10-*bis* sono concesse secondo quanto stabilito nel Regolamento CE n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), ovvero ai sensi del Regolamento CE n. 1535/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei

prodotti agricoli, ovvero di altro regime di aiuti autorizzati ai sensi del diritto europeo e devono riguardare interventi non oggetto di finanziamento ai sensi dall'articolo 11 del decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero ai sensi di altri interventi commissariali a favore delle imprese danneggiate.

10-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma *10-bis*, provvedono i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con propri atti, che stabiliscono, in particolare, l'ammontare dei contributi massimi concedibili, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione».

1.70

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«*10-bis.* Per i soggetti che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e *7-bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita, su espressa richiesta, al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. Per i soggetti che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma.

10-ter Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al comma *17-bis* è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della

Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovra compensazioni sono stabilite tramite Ordinanze commissariali dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.71

SANTINI, SANGALLI

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. Per i soggetti che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differito al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

10-ter. Per i soggetti che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differito al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

10-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,05 e in euro 16,25».

1.72

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 67-septies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, ed esclusivamente a decorrere dall'anno 2014, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche ove risulti resistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122."».

1.73

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Ai Comuni identificati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuta la possibilità di stipulare contratti concordati in base ai parametri contenuti negli accordi territoriali stipulati fra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, usufruendo delle agevolazioni previste dalla normativa per i Comuni considerati ad alta tensione abitativa.

10-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, valutati in 185mila euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.74

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3, comma 9 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'8 dicembre 2014"».

1.75

SANTINI, SANGALLI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3, comma 9 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole da: "diciotto mesi" a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "l'8 dicembre 2014"».

1.76

SANTINI, SANGALLI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-bis. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del comma precedente, è estesa anche all'imprenditore individuale, ai soci e ai collaboratori dell'impresa, ai lavoratori autonomi e alle imprese agricole"».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,05 e in euro 16,25.».

1.77

CARDINALI, Gianluca ROSSI, GINETTI, GOTOR

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del Comune di Marsciano, colpiti dal sisma del 15 dicembre del 2009, sono attribuiti al medesimo Comune 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.»

1.78

SERRA, LUCIDI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, per l'anno 2013, a favore dei comuni individuati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 22 novembre 2013. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.79

SANTINI, SANGALLI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 1-bis sostituire le parole: "(zone 1 e 2)" con le seguenti: "(zone 1, 2 e 3 – queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici di intensità superiore al 4° grado della scala Richter)».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,05 e in euro 16,25.».

1.80

MARINELLO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. L'intervento previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, in favore del comune di Pietralcina è prorogato per l'anno 2013 nel limite di spesa di euro 500.000. All'onere di cui al precedente periodo comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito nella legge 18 luglio 2013, n. 85, relativa al rimborso ai comuni degli oneri per interessi passivi sostenuti per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria a seguito della sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.81

MARINELLO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per l'anno 2014 è attribuito al Comune di Sciacca un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.82

MARINELLO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per l'anno 2014 è attribuito al Comune di Portopalo e al Comune di Menfi un contributo pari a 1 milione di euro per il consolidamento e per il restauro della torre anticorsara di Portopalo e di Menfi e per il rifacimento del costone franoso. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.83

MARINELLO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per l'anno 2014 è attribuito al Comune di Agrigento un contributo di 20 milioni di euro per il consolidamento della Cattedrale di San Gerlando e per la messa in sicurezza idrogeologica della rupe sottostante. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.84

SPILABOTTE, SCALIA, SANTINI, BROGLIA, LAI, VERDUCCI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, e dell'edificio sede della prefettura, sono attribuiti al Comune di Frosinone 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

1.85

DI BIAGIO

Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «con priorità nell'area archeologica Kroton».

1.86

MARINELLO

Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «con priorità nell'area archeologica Kroton».

1.87

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI, LEZZI

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: «e destinate» fino alla fine del comma con le seguenti: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare incarica l'ISPRA di predisporre i progetti e di individuare e coordinare le competenze interne alle strutture pubbliche di ricerca cui affidare l'esecuzione dei lavori».

1.88

COMAROLI, BITONCI

Al comma 11, all'ultimo periodo, sopprimere dalla parole: «nonché il compenso del Commissario straordinario» fino alla fine del periodo.

1.89

CIOFFI , PUGLIA, SCIBONA, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. I comuni privi dei regolamenti attuativi degli istituti ed organismi di partecipazione popolare di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono approvarli entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.90

PUGLIA, MANGILI, MARTELLI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 90, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "o strutturalmente deficitari", inserire le seguenti: "e comunque con popolazione superiore a 50.000"».

1.91

PUGLIA, MANGILI, MARTELLI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 99, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione. Il segretario è scelto mediante estrazione a sorte tra ali iscritti all'albo di cui all'articolo 98"».

1.202

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "La predetta procedura non può essere iniziata qualora il Prefetto abbia già assegnato al Consiglio con lettera notificata ai singoli consiglieri, il termine di cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"».

1.92

CARIDI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 243-bis, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dopo le parole: "dotazioni organiche" è inserita la seguente frase: "o alla riorganizzazione stabile dei servizi"».

1.93

CHIAVAROLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il gestore degli impianti ha la facoltà di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale alla scadenza di una comunicazione da essa sostituita"».

1.94

LUMIA

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, l'ultimo periodo si interpreta nel senso che per la nomina del nuovo direttore generale degli Istituti zooprofilattici sperimentali non è necessario il preventivo recepimento da parte della legge regionale del medesimo decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106».

1.95

CHIAVAROLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. È assegnato per l'anno 2013 un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla Provincia di Pescara per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima Provincia nel mese di dicembre. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Al relativo onere pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo stato di previsione per la sopraindicata finalità».

1.96

FORNARO, DEL BARBA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 54 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98» il comma 1-bis è modificato come segue:

nel primo periodo: dopo le parole: "che rivesta la qualifica di società per azioni", sono inserite le seguenti: "ovvero di società cooperative";

dopo le parole: "ad una società per azioni", sono inserite le seguenti: "o consortile per azioni", dopo le parole: "che sia controllata dal tesoriere", sono inserite le seguenti: "o dalla Capogruppo del gruppo bancario cui il tesoriere appartiene";

dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile", sono inserite le seguenti: "ovvero, per le banche di credito cooperativo e per le banche popolari, agli Istituti e alle Federazioni di riferimento, o a società controllate da detti Istituti e Federazioni";

alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Quanto indicato nel presente comma è da riferirsi anche alle fatti specie inerenti i servizi di tesoreria e di cassa svolti per conto degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

1.97

TOMASELLI, FICOCCHIARO, SANGALLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento sviluppo e coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni a valere sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il 2014-2020 per l'attuazione dell'Accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma».

1.99

PADUA, ORRÙ, MATTESINI, MARGIOTTA, SOLLO, PAGLIARI, PEZZOPANE, DI GIORGI, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 12, capoverso 1-ter, sostituire le parole: « 60.000 abitanti», con le seguenti: «25.000 abitanti».

1.100

PADUA, ORRÙ, MATTESINI, MARGIOTTA, SOLLO, PAGLIARI, PEZZOPANE, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 12, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Negli Enti per i quali non sia stato raggiunto l'equilibrio nel rispetto dei limiti temporali imposti dalle norme vigenti, nel caso in cui l'insediamento di sindaci, o presidenti di provincia, e di consigli comunali, o provinciali, sia avvenuto nell'esercizio successivo a quelli consentiti, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio nel quale si insediano i sindaci, o presidenti di provincia, ed i consigli comunali, o provinciali, eletti, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Agli organi istituzionali insediatisi in esercizi successivi a quelli entro cui raggiungere il riequilibrio non si applica quanto disposto dall'articolo 262 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.101

SANTINI, BROGLIA, LAI, VERDUCCI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Le Regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa, sono obbligate a recuperare le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali costanti, nelle sessioni negoziali del successivo triennio a valere sulle risorse finanziarie rispettivamente destinate alla contrattazione integrativa. Nei predetti casi, le Regioni e gli enti locali devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 12 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per le riduzioni di organico di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, l'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e le specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale. A decorrere dalla data di invio della comunicazione di cui al precedente periodo e fino alla conclusione del triennio previsto per il recupero delle somme indebitamente erogate al personale di cui al primo periodo del presente comma, sono sospese, per le annualità interessate, le procedure ispettive previste dall'articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché i giudizi in materia di contabilità pubblica e di responsabilità amministrativa pendenti presso la Corte dei Conti.

1.102

SANTINI, BROGLIA, LAI, VERDUCCI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. La Regione Lazio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata a realizzare un progetto sperimentale per la predisposizione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" finalizzato alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali.

Il Piano triennale di cui al progetto sperimentale deve:

indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate alla eliminazione degli sprechi e delle inefficienze;

intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio;

attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano, possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse, dei predetti fondi, aventi carattere di certezza e stabilità.

Il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettuano il monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e

sulla concreta attuazione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016", e trasmettono alla Corte dei Conti le informazioni relative ai risultati conseguiti».

1.103

BLUNDO, MANGILI, MARTELLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al comma 23, articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", inserire le seguenti: "che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti"».

1.104

SANTINI, BROGLIA, LAI, VERDUCCI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Per le regioni sono escluse dalla diretta applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, le assunzioni a tempo determinato finanziate dai Fondi strutturali europei e volte all'attuazione di interventi cofinanziati dai fondi medesimi. Sono, altresì, escluse le assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con l'Organo politico, per gli enti che con propria normativa abbiano adottato misure di contenimento della relativa spesa».

1.105

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine "dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune, il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi

degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».

1.106

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento».

Conseguentemente, dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

1.107

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. L'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato: dopo le parole: "per l'anno 2013", sono aggiunte: "e 2014".

Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato».

1.109

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 204 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sostituire le parole: "per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"».

1.110

MILLO

Sopprimere il comma 15.

1.111

MILLO

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le somme dovute a qualsiasi titolo alle aziende sanitarie locali e ospedaliere e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato e le somme da destinare all'acquisto delle prestazioni assistenziali integranti i livelli essenziali di assistenza. A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo"».

1.112

BLUNDO, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. I fondi destinati alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché quelli assegnati a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), f), g), h) ed i) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non sono

soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli».

1.113

SERRA, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. I fondi destinati alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché quelli assegnati a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli».

1.114

CHIAVAROLI

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o superiore alle 3000 unità, lo stanziamento di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, articolo 13, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluite al bilancio dello Stato, che resta acquisita al bilancio medesimo».

1.116

D'ALÌ

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai

sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche sulla base dei dati trasmessi dai creditori, anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.";

b) dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"4-*ter*. La comunicazione di cui al comma 4-*bis* contiene:

- a) l'importo dei singoli debiti;
- b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o del documento identificativo del credito nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;
- c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;
- d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-*quater*. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-*bis*.

4-*quinquies*. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-*bis* e 4-*quater* è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione e da destinare prioritariamente al pagamento degli interessi di mora maturati nei confronti dei creditori.

4-*sexies*. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice.

4-*septies*. La comunicazione di cui al comma 4-*bis* equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 12, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 luglio 2012, n. 152"».

1.115

COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. A decorrere dal 31 gennaio 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche sulla base dei dati trasmessi dai creditori, anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.";

b) dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"4-*ter*. La comunicazione di cui al comma 4-*bis* contiene:

a) l'importo dei singoli debiti;

b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o del documento identificativo del credito nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;

d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-*quater*. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-*bis*.

4-*quinqüies*. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-*bis* e 4-*quater* è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione e da destinare prioritariamente al pagamento degli interessi di mora maturati nei confronti dei creditori.

4-*sexies*. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice.

4-septies. La comunicazione di cui al comma *4-bis* equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi *3-bis* e *3-ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 12, comma *11-quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 luglio 2012, n. 152"».

1.117

SANGALLI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma *4-bis* è sostituito dal seguente:

"*4-bis*. A decorrere dal 31 gennaio 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche sulla base dei dati trasmessi dai creditori, anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.";

b) dopo il comma *4-bis* sono aggiunti i seguenti:

"*4-ter*. la comunicazione di cui al comma *4-bis* contiene:

a) l'importo dei singoli debiti;

b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o del documento identificativo del credito nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;

d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma *4-bis*.

4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi *4-bis* e *4-quater* è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione e da destinare prioritariamente al pagamento degli interessi di mora maturati nei confronti dei creditori.

4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice.

4-septies. La comunicazione di cui al comma *4-bis* equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi *3-bis* e *3-ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 12, comma *11-quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 luglio 2012, n. 152"».

1.118

BONFRISCO

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma *4-bis* è sostituito dal seguente:

"*4-bis*. A decorrere dal 31 gennaio 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche sulla base dei dati trasmessi dai creditori, anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza";

b) dopo il comma *4-bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"4-ter. la comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:

- a) l'importo dei singoli debiti;
- b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o del documento identificativo del credito nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;
- c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;
- d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione e da destinare prioritariamente al pagamento degli interessi di mora maturati nei confronti dei creditori.

4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice.

4-septies- La comunicazione di cui al comma 4-bis equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, la certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 luglio 2012, n.152».

1.119

MiLo

Al comma 16, lettera a), capoverso «4-bis», ultimo periodo sostituire le parole: «entro sessanta giorni», con le seguenti: «entro trenta giorni».

1.120

BROGLIA

Al comma 16, lettera d) capoverso «4-quinquies», sopprimere l'ultimo periodo.

1.121

DE PETRIS, URAS

Al comma 17, sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», con le seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze».

1.122

D'ONGHIA, Luigi MARINO

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, anche attraverso modifiche al decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, a stabilire modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali volte a prevedere che, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, due dei membri siano scelti obbligatoriamente mediante estrazione a sorte dall'elenco in relazione alla fascia 1 di enti locali di cui al predetto decreto ministeriale, ed, in ogni caso, esclusivamente tra coloro che sono in possesso dei soli requisiti per l'iscrizione a tale fascia. Tale disposizione si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.124

D'ONGHIA, Luigi MARINO

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercia-

listi e degli esperti contabili. Entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, anche attraverso modifiche al decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, a stabilire criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario, volti a prevedere che:

a) l'inserimento nell'elenco avvenga con l'iscrizione a livello provinciale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente;

b) nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, due dei membri siano scelti obbligatoriamente mediante estrazione a sorte dall'elenco di cui sopra in relazione alla fascia 1 di enti locali di cui al predetto decreto ministeriale, ed, in ogni caso, esclusivamente tra coloro che sono in possesso dei soli requisiti per l'iscrizione a tale fascia».

1.123

D'ONGHIA, Luigi MARINO

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, anche attraverso modifiche al decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, a stabilire criteri volti a prevedere che l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al periodo precedente avvenga con l'iscrizione a livello provinciale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente».

1.125

BONFRISCO

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. È facoltà degli enti territoriali procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora l'esecuzione di tali contratti abbia generato o

generi una perdita rilevante per l'ente e la rinegoziazione abbia l'effetto di ridurre tale perdita».

1.126

D'ALÌ

Sopprimere il comma 18.

1.127

MILO

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. Il comma 25, dell'articolo 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso».

1.129

DI BIAGIO

All'articolo 1, comma 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alle aziende speciali, possono essere inseriti, a richiesta, anche i soggetti abilitati a far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

b) all'ultimo periodo dopo le parole: «per l'inserimento degli interessati», inserire le parole: «di cui al primo periodo del presente comma».

1.130

VACCARI, BROGLIA

Al comma 18 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alle aziende speciali, possono essere inseriti, a richiesta, anche i soggetti abilitati a far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del de-

creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: «per l'inserimento degli interessati», *inserire le seguenti:* «di cui al primo periodo del presente comma».

1.131

BERTOROTTA, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Al comma 18, inserire, in fine, il seguente periodo: «Il decreto deve contenere l'indicazione di cause tassative di esclusione, tra le quali sono necessariamente ricomprese l'emissione a carico del candidato di una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti: *a)* dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; *b)* dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267; *c)* dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; *d)* dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dagli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Fermo quanto previsto dalla legislazione vigente, sono altresì escluse persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e deve essere assicurato il rispetto delle pari opportunità».

1.132

MUCCHETTI, MATTEOLI, ZANDA, DE PETRIS, BITONCI, SCHIFANI, FEDELI, LANZILLOTTA, GASPARRI, CALDEROLI, Mauro Maria MARINO, PELINO, CONSIGLIO, TOMASELLI, FILIPPI, GALIMBERTI

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 105, qualora la partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, purché superiori al 15 per cento. Per "controllo di fatto" si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di

esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria. Si ha voto determinante quando i voti espressi dal soggetto che, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, ha presentato la lista prevalente nelle assemblee, di cui al periodo precedente, rappresentino la maggioranza assoluta della lista medesima.

1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma *1-bis*. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

1-quater. Lo statuto delle società a capitalizzazione di borsa inferiore a 200 milioni di euro può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento. A tali società non si applicano le disposizioni di cui al comma *1-bis*. La Consob, con cadenza triennale, tenuto conto dell'andamento del mercato, può aggiornare la soglia di capitalizzazione di cui al precedente periodo. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli *2437-bis*, *2437-ter* e *2437-quater* del codice civile.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma *1-bis*, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, purché superiori al 15 per cento.

1-sexies. In caso di riduzione della partecipazione che conferisce il controllo di fatto o di scioglimento anche parziale della società che la detiene, finché la Consob non provvede a rideterminare la soglia che conferisce il controllo di fatto ai sensi del comma *1-ter*, è obbligato a promuovere l'Offerta pubblica di acquisto di cui al comma 1 chiunque a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione nella società quotata superiore al 15 per cento. In caso di acquisto indiretto della partecipazione di cui al presente comma ed al comma *1-bis* si applicano le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob ai sensi del comma 3 lettera *a*).

1-septies. A conclusione dell'offerta pubblica di acquisto di cui ai commi 1, *1-bis* e *1-sexies* è dovuta, da parte dei soggetti promotori, un'imposta di importo pari al contributo di vigilanza dovuto alla Consob per tali operazioni.

1-octies. Le entrate derivanti dall'imposta di cui al comma *1-septies* sono versate a favore del Fondo unico per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca.

1-nonies. Coloro che per effetto di acquisti effettuati nei 90 giorni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, detengano una partecipazione che comporta l'obbligo di offerta pubblica ai sensi dei commi *1-bis* e *1-sexies*, non sono tenuti a promuovere l'offerta se riducono la propria partecipazione al di sotto delle soglie ivi indicate.

Conseguentemente, all'articolo 106 commi 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le parole: «la partecipazione indicata nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-bis e 1-sexies».

1.133

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: "nell'ambito di, attività di pubblica autorità;" sono inserite le seguenti: "o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248;".

18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18-bis. Hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

18-quater. All'onere di cui ai commi 18-bis e 18-ter, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre, 2009, n. 196"».

1.134

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 100 milioni a decorrere dal 2014».

1.145

LANZILLOTTA, ICHINO

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Ai fini dell'iscrizione al registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il biennio di tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato"».

1.135

VACCARI

Dopo il comma 19 inserire i seguenti:

«19-*bis*. I comuni possono effettuare, previo avviso pubblico, apposite selezioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti comunali. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmate che del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell'amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

19-*ter*. I comuni, esclusivamente effettuando le selezioni di cui al comma 19-*bis*, possono affidare incarichi a contratto a tempo determinato di dirigenti, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un contingente aggiuntivo a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non superiore al 20 per cento delle dotazioni organiche della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e comunque corrispondente ad almeno una unità.

19-*quater*. Gli affidamenti di incarichi di cui al comma 19-*bis* sono subordinati esclusivamente ai vincoli di spesa per gli enti locali relativi al rispetto del patto di stabilità, alla previsione di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,

nonché a quella di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.136

VACCARI

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. Le unioni di comuni possono effettuare, previo avviso pubblico, apposita selezione per il conferimento di incarico a tempo determinato del Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 267 del 2000. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Solo e soltanto nel caso l'Ente che effettua l'assunzione sia un'unione di comuni, la soglia dimensionale di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificata dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 26 marzo 2010 n.42, è di cinquantamila abitanti».

1.137

BROGLIA, VACCARI

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. Sono esonerati dall'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti abilitati a far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, hanno superato presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dal citato articolo 4. Con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione sono definiti i criteri di ammissione all'esame e le relative modalità di svolgimento, conformemente alla normativa comunitaria».

1.138

DI BIAGIO

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. Sono esonerati dall'esame di idoneità professionale di cui al all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti abilitati a far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, hanno superato presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dal citato articolo 4, Con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione sono definiti i criteri di ammissione all'esame e le relative modalità di svolgimento, conformemente alla normativa comunitaria».

1.139

PEZZOPANE

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere, di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, per l'anno 2014 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà comunale».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,05 e in euro 16,25».

1.140

PEZZOPANE

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere, di cui ai decreti 16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11; per gli anni 2013 e 2014 le detrazioni recate dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà comunale, si applicano considerando quali consumi intermedi i valori opportunamente decurtati delle spese fronteggiate con i trasferimenti riconosciuti all'Ente locale per la gestione dell'emergenza sismica».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,10 e in euro 16,50».

1.141

VACCARI

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. Al fine di favorire le gestioni associate nella prospettiva della riduzione dei costi e del miglioramento dei servizi, il fondo della retribuzione accessoria del personale delle unioni di comuni può essere incrementato di un importo fino ad un massimo del 10 per cento del totale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. Detto importo da destinarsi all'incremento degli incentivi di produttività del personale dell'unione, deve rientrare nel tetto di spesa di personale dell'aggregato comuni ed unione e non è soggetto alle decurtazioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e deve rientrare nel limite del 50 per cento del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente dell'unione».

1.142

LANZILLOTTA, ICHINO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La formazione prevista dalla lettera r) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sulle materie di cui all'articolo 4 comma 2 sostituisce ad ogni effetto quella prevista dal comma 2"».

1.143

LANZILLOTTA, ICHINO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "I soggetti", sono aggiunte le seguenti: "che non hanno svolto attività per le quali è previsto il possesso dell'iscrizione al registro, ovvero".

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I soggetti iscritti nel Registro comunicano al soggetto incaricato della tenuta del Registro gli incarichi diversi dalla revisione legale per l'assunzione dei quali la normativa richiede l'iscrizione nel Registro dei revisori legali".

c) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I soggetti di cui al comma 1-bis non sono soggetti al controllo della qualità di cui all'articolo 20"».

1.144

GIBIINO

Dopo il comma 19, è inserito il seguente:

«19-bis. Sono esonerati dall'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti abilitati a far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, hanno superato presso la Scuola nazionale dell'amministrazione un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dal citato articolo 4. Con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione sono definiti i criteri di ammissione all'e-

same e le relative modalità di svolgimento, conformemente alla normativa comunitaria».

1.146

LUCIDI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere il comma 20.

1.147

COMAROLI, BITONCI

Al comma 20, al primo periodo, sostituire le parole: «5 novembre 2013», con le seguenti: «20 dicembre 2013».

1.148

D'ALÌ

Al comma 20, al quarto periodo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la parola: «corrisposti», con le seguenti: «da corrispondersi».*

2) *dopo le parole: «Ministero dell'interno», inserire la seguente: «direttamente»;*

3) *dopo le parole: «regione Siciliana», inserire le seguenti: «ancorché in via di soppressione».*

1.150

CHIAVAROLI

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti commi:

«20-bis. In ragione dei rilevanti e prevalenti interessi pubblici coinvolti, inerenti all'ordine pubblico, alla sicurezza, alla tutela della salute e del gettito erariale, in caso di interruzione anticipata per effetto di revoca ovvero di decadenza dovute a fatto e colpa del concessionario, disposte dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di assicurare una tempestiva definizione dei rapporti giuridici pendenti, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data di notificazione all'Amministrazione del giudicato ad essa favorevole in caso di impugnazione del provvedimento, per la durata di novanta giorni le convenzioni accessive alle concessioni vigenti all'atto della revoca ovvero della decadenza persistono nei riguardi delle società già concessionarie, le quali continuano residualmente ad operare con i poteri, anche di riscossione, di cui le stesse disponevano in virtù della concessione; per il medesimo periodo di tempo le altre società concessionarie, che a questo titolo già dispongono di diritti di gestione di apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera *b*), possono esercitare opzione di subentro nei riguardi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in proporzione al numero di – quelli ad esse riconosciuto, nei diritti di gestione già riconosciuti alla società revocata o decaduta. Il corrispettivo per il subentro e per il rateo novennale del corrispettivo originariamente versato per il conseguimento di tali diritti di gestione corrispondente al numero di anni interi di residua durata della concessione alla data della revoca o decadenza, ovvero alla data del giudicato favorevole alla Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento. Qualora, per effetto del subentro, il concessionario optante raggiunga la quota massima di concentrazione ammissibile, l'opzione di subentro nell'eccedenza spetta agli ulteriori concessionari nel rispetto del medesimo criterio proporzionale. I diritti di gestione degli apparecchi non optati alla scadenza del predetto periodo di tempo si estinguono di diritto senza alcun diritto della società già concessionaria alla restituzione delle somme corrispettive per essi originariamente versate ovvero di loro residue quote. I diritti di gestione degli apparecchi per i quali è stata esercitata l'opzione sono rilasciati alla società subentrate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sette giorni mentre i corrispondenti versamenti delle società optanti sono dalle stesse effettuati direttamente nei riguardi della società già concessionaria; i contratti con i proprietari di apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera *a*), ovvero con i titolari di esercizi presso i quali tali apparecchi risultano installati, nonché i contratti per la gestione di sale in cui sono installati apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera *b*), dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data del giudicato favorevole all'Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento, si risolvono di diritto entro il termine di novanta giorni. La risoluzione di tali contratti implica la revoca di diritto dei nullaosta di esercizio rilasciati per gli apparecchi di competenza, relativamente ai quali è senz'altro inibito l'uso e la conseguente offerta di gioco sino alla data di eventuale rilascio di nuova nulla-osta.

20-ter. Le disposizioni di cui al comma *20-bis* si applicano altresì in caso di impugnazione di provvedimenti di esclusione dalle procedure di selezione ovvero di diniego di aggiudicazione nei riguardi di società già titolari di concessioni di gioco pubblico mediante gli apparecchi di cui all'alinea del predetto comma *20-bis*.

20-quater. In coerenza con il principio di perequazione ed equilibrio finanziari tra livelli di governo, ed in attuazione dello stesso, qualora interventi legislativi regionali ovvero regolamentari di autonomia degli enti

territoriali, aventi ad oggetto misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore, determinino nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali, anche di natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari statali per la gestione della raccolta dei giochi pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo sono attuate riduzioni degli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che hanno deliberato tali interventi in misura corrispondente all'entità delle predette minori entrate ovvero maggiori spese. Le riduzioni cessano a decorrere dal momento nel quale tali interventi legislativi e regolamentari sono abrogati o revocati o comunque modificati in modo tale da risultare coerenti con l'assetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici. Le disposizioni del presente comma costituiscono, nei confronti degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, principi generali di coordinamento della finanza pubblica.

20-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 35, lettera *a*), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tenuto conto dei principi in materia di parità di trattamento, anche per quanto concerne le componenti economiche del rapporto concessorio, nonché di allineamento temporale dei rapporti concessori conseguenti a procedure di attribuzione di concessioni aventi ad oggetto ambiti di attività omogenei fra i soggetti periodicamente selezionati per la raccolta della attività di gioco per conto dello Stato, si interpreta nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere, all'esito della predetta procedura, lo stesso schema di convenzione di concessione che viene sottoscritto dai soggetti aggiudicatari che non erano già concessionari e che è stato posto dall'Amministrazione a base della medesima procedura selettiva».

1.151

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«*20-bis.* Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.

20-ter. La somma complessiva dei riparti del Fondo di solidarietà Comunale 2013 spettante ai Comuni di ciascuna Regione non può essere inferiore al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per

gli immobili di categoria D, così come verificato al comma 10-*bis*, della medesima Regione.

20-*quater*. In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 Febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei Comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà Comunale e il gettito generato nel medesimo Comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.

20-*quinqüies*. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i Comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

1.152

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:

«20-*bis*. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.

20-*ter*. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

20-*quater*. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

20-*quinqüies*. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

1.153

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.361.750 euro, sono mantenute in bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato quanto ad euro 22.000.000 nell'anno 2014 e quanto ad euro 18.361.750 nell'anno 2015 per la successiva riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.

20-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.361.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

20-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.154

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di euro 40.891.750 negli anni 2011 e 2012 sul capitolo di spesa 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione, per l'anno 2013, al capitolo di spesa 1694 "Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari" dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.

20-ter. La somma di euro 966.000 destinata al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, con decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 591, concernente il riparto delle disponibilità finanziarie del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2013, registrato alla Corte

dei conti in data 2 ottobre 2013, registro 13, foglio 133, iscritta al capitolo di spesa 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è assegnata, per l'anno 2013, al capitolo di spesa 1694 "Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari" dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.

20-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.155

URAS

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«*20-bis.* All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018".

20-ter. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

a) dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";

b) le parole: "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004.".

20-quater. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis.* I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni"».

1.156

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

20-ter. Agli oneri di cui al comma 20-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari".

20-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10,428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni».

1.157

BONFRISCO

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

20-ter. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 11-bis, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

20-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 20-bis e 20-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente

delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.159

BONFRISCO

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

20-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.160

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro.

20-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "1.400 milioni" sono sostituite con: "1.420 milioni"».

1.161

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. 1. In attesa del riordino complessivo della disciplina dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche, nel rispetto dei principi di equilibrio concorrenziale e di massima semplificazione amministrativa per le imprese interessate, non trovano applicazione in materia le disposizioni di cui:

a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) agli articoli 31 e 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

d) all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».

1.162

FORNARO

Dopo il comma 20 aggiungere i seguente:

«20-bis. L'intervento previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2013 nel limite di spesa di euro 500.000. Al relativo onere, pari a euro 500.000 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito nella legge 18 luglio 2013, n. 85, relativa al rimborso ai comuni degli oneri per interessi passivi sostenuti per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria a seguito della sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.163

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il recupero a carico delle province incapienti, attraverso l'imposta Rc auto, non può essere superiore al 50 per cento del gettito mensile. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014. Entro il 31 gennaio 2014, il Ministero dell'interno corrisponde alle province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'allegato 1 e secondo le modalità definite al periodo precedente. Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le province

delle regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

1.164

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARL, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: "a decorrere dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2015"».

1.165

ZANONI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per i comuni che, nel triennio 2009-2011, a seguito dell'adozione o dell'approvazione di un nuovo piano regolatore generale o di uno strumento urbanistico di natura equivalente, nelle more della trasmissione della comunicazione di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2012, n. 289, non hanno riscosso l'ICI relativa alle aree rese fabbricabili dai suddetti strumenti, sono rideterminate, sulla base del gettito effettivo dell'IMU incassato dai suddetti comuni per l'anno 2012, le quote ad essi spettanti a valere, per l'anno 2012, sul Fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, per gli anni 2013 e seguenti, sul Fondo solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, limitatamente alla quota riservata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'interno 27 settembre 2013, ai conguagli per i singoli comuni in relazione alle esigenze di rettifica del gettito».

1.166

LAI, FAVERO, BROGLIA, DEL BARBA, VERDUCCI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013».

1.167

D'ALÌ

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province che rispettano il patto per l'anno 2013».

1.168

COMAROLI, BITRONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013».

1.169

URAS

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-quater. Le risorse di cui al comma 6-bis, non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito e recuperate dal Ministero dell'interno o dall'Agenzia delle Entrate nel 2013, sono attribuite nel 2013 ai comuni, con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013 di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183,"».

1.170

URAS

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole da: "e comunque" sino a: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato di un ulteriore 5 per cento ogni anno fino a raggiungere almeno il 30 per cento"».

1.171

BROGLIA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, apportare le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "al 31 dicembre 2012" sono soppresse;
 - b) le parole: "entro il predetto termine" sono soppresse;
 - c) la parola: "residui" è sostituita dalla seguente: "debiti"».
-

1.172

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al comune. Il mancato rispetto da parte delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva al fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».

1.173

URAS

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al comune. Il mancato rispetto da parte delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».

1.174

URAS

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 le parole da: "è altresì" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente"».

1.175

URAS

Dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«20-bis. Le disposizioni che prevedono accantonamenti degli enti locali destinati al ripiano di situazioni di saldo economico o finanziario non in equilibrio, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria; obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, farmacie e servizi alla persona (ex IPAB). Per le aziende speciali cosiddette multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione. Resta fermo l'obbligo di garantire, rispetto alle proprie politiche assunzionali e di gestione del personale, l'applicazione di principi di riduzione complessiva della spesa».

1.176

CERONI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Le disposizioni che prevedono accantonamenti degli enti locali destinati al ripiano di situazioni di saldo economico o finanziario non in equilibrio, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria; obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, farmacie e servizi alla

persona (ex IPAB). Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50% del totale del valore della produzione. Resta fermo l'obbligo di garantire, rispetto alle proprie politiche assunzionali e di gestione del personale, l'applicazione di principi di riduzione complessiva della spesa».

1.177

URAS, LAI, FLORIS

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovibili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia Tale incremento del 3 per cento è da considerarsi tasso di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia spiaggia e litorali dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa».

1.179

BONFRISCO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 12, al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «, in assenza di rinunce e scorrimenti».

1.180

BROGLIA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dopo le parole: "anche se previste in leggi speciali" sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015, ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013 ed entrato in vigore in data 19 aprile 2013"».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,05 e in euro 16,25».

1.181

BROGLIA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole "per l'anno 2013", sono sostituite dalle parole "per gli anni 2013 e 2014";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al comma precedente trova applicazione anche per i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi in conto capitale, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali"».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 18,00.

20-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessive delle giocate destinate a monte premi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

20-quater. Al comma 6 dell'articolo 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

1.182

BROGLIA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Il punto 3.23 dell'allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 concernente "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118" è sostituito dal seguente: "3.23 La rilevazione dei flussi finanziari conseguenti all'esistenza di contratti 'derivati' in relazione al sottostante indebitamento avviene nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio"».

1.183

CARDINALI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. La legge 24 aprile 1941 n. 392 recante "Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari" è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,10 e in euro 16,50».

1.390 (già 2.84)

CERONI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. La legge 24 aprile 1941 n. 392 è abrogata».

1.184

LAI, FAVERO, BROGLIA, DEL BARBA, VERDUCCI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Il recupero a carico delle Province incapienti, attraverso l'imposta Rcauto, non può essere superiore al 50% del gettito mensile: Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014. Entro il 31 gennaio 2014 il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'allegato 1 e secondo le modalità definite al periodo precedente. Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni il statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

1.185

FAVERO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Il recupero a carico delle Province incapienti, attraverso il flusso dell'imposta Rcauto, non può essere superiore al 50% del gettito mensile. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014. Il recupero avviene nei limiti complessivi degli importi da corrispondere alle Province capienti. Entro il 31 gennaio 2014 il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, ovvero i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'allegato 1 e secondo le modalità definite al periodo precedente. Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate

per il 50 per cento entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

1.186

FAVERO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per l'anno 2014, sono attribuiti 200 milioni di euro in favore delle province al fine di garantire la piena funzionalità delle scuole e degli edifici scolastici e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Tali risorse sono erogate alle province entro il 15 febbraio del 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, d'intesa con il Ministro dell'interno, entro il 30 gennaio 2014, sono definite le modalità di ripartizione delle predette somme».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,25 e in euro 17,25».

1.187

FAVERO, ASTORRE, CANTINI, DEL BARBA, Stefano ESPOSITO, FORNARO, LUMIA, MATTESINI, ORRÙ, SOLLO, SUSTA, PADUA, SCALIA, DI GIORGI, CUOMO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 259, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo 11 comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'ente locale qualora, dopo aver espletato tutte le operazioni previste nei precedenti commi, dimostri di non essere ancora in grado di garantire la realizzazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, attiva le procedure per la riduzione delle rate di ammortamento dei mutui accesi entro il 31 dicembre del penultimo anno precedente la data della deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 246. A tale proposito, dovrà essere valutata, fra gli istituti della rinegoziazione, della surroga e della sostituzione, quale sia la formula economicamente più conveniente per l'Ente. La durata massima del periodo di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma non potrà comunque essere superiore a cinquant'anni e la quota di riduzione annuale delle rate di ammortamento dei mutui preesistenti dovrà essere contenuta nel limite massimo

della somma esclusivamente necessaria per il riequilibrio del bilancio. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, in tutto, o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma. Sempre nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio. Con apposito decreto, da adottare da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità attuative del presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"».

1.188

FORNARO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 30 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano totalmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio degli enti, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, servizi pubblici non essenziali o, comunque, prestazioni, verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali».

1.189

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 1, comma 3 del decretod- legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sopprimere le parole: "del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno" e aggiungere dopo le parole: "gli equilibri economico-finanziari degli enti e" le parole: "per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita interno"».

1.190

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.191

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso *b-bis*, sostituire le parole: "80" con le parole: "160"».

1.192

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 102/2013, sono abrogate le seguenti parole: "che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,"».

1.193

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e stimati in 500 milioni di euro, si provvede come segue: le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento».

1.194

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014».

1.195

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Al comma 1, lettera *h*), dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole: ", fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP," sono soppresse.

20-ter. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è soppresso l'ultimo periodo».

1.196

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

n-sexies) delle spese relative ai contributi per il diritto allo studio degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado;

n-septies) delle spese destinate alle borse di studio universitarie rimosse a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e di cui al Fondo integrativo statale previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68».

1.197

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

n-sexies) per gli anni 2014, 2015, 2016, delle spese relative ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, realizzati ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

1.198

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte la seguente lettera:

n-sexies) delle spese finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali».

1.199

LAI, URAS, FLORIS, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con la Regione Autonoma della Sardegna finalizzate alla revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale anche modificando gli articoli 8, 9 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto Speciale della Sardegna, con le modalità previste dall'articolo 27 delle legge n. 42 del 2009 e ai fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 296 del 2006».

1.200

LAI, FLORIS, URAS, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. L'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. – 1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione:

a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio

regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;

b) modificare le aliquote, in aumento con diminuzione, fino ad azzerarle, entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale ed europea"».

1.201

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 aggiungere il seguente comma: "1-bis. L'Ente locale potrà, in ogni caso, assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato nel limite delle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente"».

1.203

FORNARO, BROGLIA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013, le parole da: "è altresì" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente"».

1.204

SCALIA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1 dell'articolo 13, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "il nulla osta si intende rilasciato" sono sostituite dalle seguenti: "chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104"».

1.205

RUTA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Gli interventi di cui ai capitoli di parte corrente 1644 e 7232 – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – sono estesi ai servizi ambientali effettuati in convenzione con le associazioni nazionali riconosciute della pesca dagli imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Il 10 per cento di tali risorse è destinato alle finalità del presente comma».

1.206

MANDELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d’istruzione scolastica e universitaria, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente della scuola e 500 euro per ogni studente universitario;"

conseguentemente, all’onere di cui al presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere al 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.207

MANDELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d’istruzione scolastica, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente;"».

Conseguentemente, all'onere di cui al presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere al 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.208

CERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. All'articolo 31, comma 48 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da "ai sensi dell'articolo 5-bis" fino a "riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma" sono sostituite dalle seguenti: attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento».

1.209

CERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 11-bis, comma 1 del decreto-legge n. 76 del 2013 convertito nella legge n. 99 del 2013, sostituire le parole: "il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014", con le seguenti parole: "l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014" e aggiungere in fine le seguenti parole: "e comunque aggiungendo a tale percentuale la quota di capitale già ammortizzata"».

1.210

CERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 comma 26 il punto e) è abrogato. All'eventuale onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni

di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.211

CERONI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento, nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018". All'onere di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.213

URAS

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali e della salvaguardia del tessuto economico e produttivo, in particolare nei territori più vulnerabili alle conseguenze della crisi economica, nei casi in cui non siano più disponibili, per qualsiasi motivo, le risorse destinate ed impegnate per il pagamento di opere pubbliche regolarmente aggiudicate con gara ad evidenza pubblica e con gli stati di avanzamento positivamente valutati dai provveditorati alle opere pubbliche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei fondi disponibili, provvede immediatamente al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori approvati».

1.300 (già 2.85)

D'ALÌ

Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:

«20-bis. Il recupero a carico delle Province incapienti, attraverso l'imposta Rcauto, non può essere superiore al 50% del gettito mensile. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014.

Entro il 31 gennaio 2014 il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'allegato 1 e secondo le modalità definite al periodo precedente.

Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio;

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Sardegna, prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo:

ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di stabilità interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.

G1.101

BITONCI, COMAROLI

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio;

ricordato come il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ha disposto la riduzione delle risorse destinate ai Comuni per un importo pari a 2 miliardi e 250 milioni di euro per l'anno 2013, così che la situazione della finanza pubblica locale risulta pertanto estremamente complessa, sia alla

luce della pesante riduzione di risorse operata attraverso la rideterminazione dei trasferimenti erariali, sia per il fatto che le amministrazioni locali, proprio per sopperire a tali deficit, in numerosi casi ricorreranno all'aumento delle imposte locali, a partire dall'IMU;

evidenziato come gli enti locali si sono trovati, in numerosi casi, in grande difficoltà nella costruzione del bilancio di previsione 2013, proprio a causa delle incertezze riguardanti la corretta quantificazione del gettito dell'imposta municipale unica, e che di recente è stato emanato un ulteriore decreto legislativo, il decreto-legge n. 133 del 2013, finalizzato a sopprimere anche la seconda rata dell'imposta municipale propria gravante sulle abitazioni principali;

ricordato come alcuni comuni, in particolar modo del Veneto, nonostante le difficoltà nel recuperare le risorse necessarie, sono riusciti ad evitare un aumento della tassazione immobiliare IMU sulla prima casa, riuscendo così a sgravare i propri cittadini dall'onere di un aggravio fiscale, particolarmente oneroso in una situazione economica tanto complessa come quella attuale;

sottolineato come l'articolo 1 del provvedimento in esame autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assegnare maggiori risorse ai Comuni che hanno evidenziato criticità nelle assegnazioni 2013 a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2013.

G1.102

COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio;

evidenziata la grave difficoltà nelle quale si ritrovano oggi numerosi enti locali, e che tali problematiche sono da imputare per lo più ai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno il quale impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obiettivo di saldo finanziario per il corso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;

ricordato come le attuali modalità di applicazione del Patto di stabilità interno hanno negative ricadute soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti,

gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese;

stimato come i vincoli del Patto di stabilità attualmente previsti aggravano la difficilissima situazione economica mettendo in difficoltà soprattutto le PMI,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere i criteri di calcolo del Patto di stabilità interno per gli enti locali, introducendo il criterio della Golden Rule all'interno dei meccanismi di calcolo del Patto di stabilità interno per gli enti locali.

EMENDAMENTI

1.0.300 (già 1.212)

FORNARO, BROGLIA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera *b*) comma 380, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.

2. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, nelle certificazioni di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota versata al bilancio statale.

3. Il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo».

1.0.1

FORNARO, BORIOLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati)

1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente

interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'Interno, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, nei limiti anzidetti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, degli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di 20 anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione le anticipazioni a valere sulla Sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e saranno versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 2013, «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», non erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti negli anni 2013 e 2014.

7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

8. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente comma si. rinvia al decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 gennaio 2013 emanato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267».

1.0.2

CALEO, SANTINI, D'ALÌ, Stefano ESPOSITO, GIBIINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Lanterne semaforiche)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: «7-bis. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che assicurino l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 234 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: «5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitano di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7-bis del citato articolo 41».

1.0.3

D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prevenzione incendi nelle strutture ricettive)

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994 che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto».

1.0.4

D'Alì

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 19 comma 2 del decreto legislativo n. 507/93 dopo le parole: "pubbliche affissioni" inserire le seguenti: "deve garantire la copertura dei costi di gestione del servizio. Nel caso in cui il servizio fosse eseguito dal concessionario per l'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, al medesimo verrà riconosciuto il solo rimborso dei costi di gestione".

Le parole da: "per ciascun foglio" sino a: "è la seguente", – e relativa tabella – sono eliminate».

1.0.5

FORNARO, BROGLIA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'And, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1.

3. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 2, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.»

1.0.6

BROGLIA

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sopprimere le parole: "del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno" e dopo le parole: "gli equilibri economico-finanziari degli enti e" aggiungere le parole: "«per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno".

2. All'articolo 1, comma 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno" aggiungere le parole: "con riferimento al rendiconto"».

Art. 2.

2.1

URAS, BAROZZINO

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: «di 35 milioni di euro» con le seguenti: «di 37 milioni di euro e per l'anno 2014, di 5 milioni di euro», nonché sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

2.2

LUCIDI, SCIBONA, BERTOROTTA, MARTELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2.3

BAROZZINO, URAS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «3 milioni di euro»

b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e, quanto a 5 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «e, quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 17»

c) al comma 2 sopprimere le parole: «ovvero, in assenza» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al comma 17 sostituire le parole: «13 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

2.4

LUCIDI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Può altresì richiedere indennizzo chiunque sia stato danneggiato in conseguenza dei delitti non colposi di cui al periodo precedente.».

2.5

SCIBONA, LUCIDI, CIOFFI, MARTELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «, quanto a 2 milioni di euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «con corrispondente riduzione, nell'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

2.7

SANTINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «utilizzo» fino a: « dello Stato» con le seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.8

SANTINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «utilizzo» fino a: « dello Stato» con le seguenti: «corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30».

2.10

SCIBONA, LUCIDI, MARTELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale indennizzo spetta esclusivamente alle imprese che hanno subito danni accertati con sentenza passata in giudicato.».

2.11

LUCIDI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «sulla base del contratto di assicurazione» inserire la seguente: «obbligatoria»;

b) sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.

2.12

LUCIDI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.

2.13

CHIAVAROLI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di avviare il pagamento dei rimborsi per gli anni pregressi al 2013 dovuti in relazione alle riduzioni tariffarie per consumi di energia elettrica applicate ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, le disponibilità, per l'anno 2013, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto di quelle utilizzate a copertura dell'onere recato dal comma 1 del presente articolo, sono assegnate in favore dei gestori dei servizi elettrici che vantino spettanze residue alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I gestori di cui al

precedente periodo devono comprovare i crediti esistenti alla data del 31 dicembre 2012 in conformità all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio 22 novembre 2010. A tal fine i predetti gestori trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda di rimborso corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le copie dei decreti di concessione delle provvidenze e una tabella riepilogativa degli importi spettanti. Il contributo è assegnato agli aventi titolo preliminarmente sulla base di un criterio cronologico di presentazione della domanda e, a parità di data di presentazione, sulla base del criterio del credito più antico.».

2.14

RUTA

Al comma 3, dopo le parole: «di realizzazione», inserire le seguenti: «o da realizzare se concluse le procedure di individuazione del contraente per le sedi Anas da mettere in sicurezza».

2.15

D'ALÌ

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 85, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

"2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; in caso contrario, l'importo complessivo dei lavori subappaltati di ciascuna categoria scorporabile è decurtato della quota eccedente il trenta per cento; l'importo dei lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente;

3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se

le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; in caso contrario, l'importo complessivo dei lavori subappaltati di ciascuna categoria scorponabile è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento; l'importo dei lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente."

3-ter. Le disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, commi da 1 a 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono abrogate. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate modifiche agli articoli 107 e 109, nonché all'Allegato A, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in materia di categorie di opere generali e specializzate.

3-quater. Nelle more dell'adozione delle modifiche di cui al comma *3-ter*, si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto di seguito elencate:

- a) OG 12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- b) OS 2-A – superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
- c) OS 2-B – beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- d) OS 3 – impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- e) OS 4 – impianti elettromeccanici trasportatori;
- f) OS 5 – impianti pneumatici e antintrusione;
- g) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;
- h) OS 13 – strutture prefabbricate in cemento armato;
- i) OS 14 – impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- l) OS 18-A – componenti strutturali in acciaio;
- m) OS 18-B – componenti per facciate continue;
- n) OS 20-A – rilevamenti topografici;
- o) OS 20-B – indagini geognostiche;
- p) OS 21 – opere strutturali speciali;
- q) OS 22 – impianti di potabilizzazione e depurazione;
- r) OS 27 – impianti per la trazione elettrica;
- s) OS 28 – impianti termici e di condizionamento;
- t) OS 29 – armamento ferroviario;
- u) OS 30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

3-quinquies. Nelle more dell'adozione delle modifiche di cui al comma *3-ter*, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, fatto salvo quanto previsto alla lettera *b)* del presente comma. Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma *3-quater* del presente articolo, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l'articolo 92, comma 7 del predetto decreto n. 207 del 2010;

b) limitatamente alle categorie di cui si compone l'opera o il lavoro corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 di seguito elencate, da intendersi, fino all'adozione delle predette modifiche, quali categorie a qualificazione non obbligatoria, l'affidatario in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente, può eseguire direttamente le lavorazioni anche se non è in possesso delle relative qualificazioni; ove non esegue dette lavorazioni direttamente, subappalta le medesime esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni:

- 1) OS 1 – lavori in terra;
- 2) OS 6 – :finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- 3) OS 7 – finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
- 4) OS 8 – opera di impermeabilizzazione;
- 5) OS 23 – demolizione di opere;
- 6) OS 26 – pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
- 7) OS 32 – strutture in legno;
- 8) OS 34 – sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.

3-sexies. Fino all'adozione delle modifiche di cui al comma *3-ter*, i richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, all'articolo 107, comma 2, e 109, commi da 1 a 3, del decreto del Presidente della Repubblica il. 207 del 2010 si intendono riferiti rispettivamente alle disposizioni di cui ai commi *3-quater* e *3-quinquies* del presente articolo.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi da *3-ter* a *3-quinquies* si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti

senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte».

2.16

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:

"23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

23-bis. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

23-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23.

23-quater. All'onere di cui ai commi 23, 23-bis e 23-ter, si provvede mediante riduzione fino al limite massimo di 20 milioni di euro l'anno dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

2.17

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro il 30 marzo 2014 le funzioni di vigilanza sulle concessioni autostradali assegnate alla struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita con decreto ministeriale n. 341 del 1° ottobre 2012 presso il dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali e il personale, sono trasferite all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le risorse umane, finanziarie e strumentali, ad essa assegnate, sono contestualmente trasferite alla medesima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con in Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la Semplificazione, si procede all’individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ex Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali presso ANAS S.p.A., nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all’attività della struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali. L’inquadramento del personale assegnato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è disciplinato dai contratti pubblici vigenti per le autorità amministrative indipendenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di concedente sulle concessioni autostradali».

2.18

RUTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono altresì escluse dal divieto di cui all’articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicurezza e di tutela dell’incolumità pubblica".».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,05 e in euro 16,25.».

2.19

BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Al comma 4, dopo le parole: «del contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016» inserire le seguenti: «da effettuarsi entro il termine massimo del 30 giugno 2014».

2.20

BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 11-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole: "dei servizi di trasporto" sono aggiunte le seguenti: "regionali e interregionali, nonché"».

2.21

LANIÈCE, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, BERGER

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 23,5 milioni di euro a decorrere dal 2013.

2.22

BROGLIA

Sopprimere il comma 6.

2.23

LANIÈCE, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, BERGER

Sopprimere il comma 6.

2.24

CHIAVAROLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da: ", con esclusione" a: "forniti dalle stesse." sono sostituite dalle seguenti: ". Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale"».

2.25

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da: ", con esclusione" a: "forniti dalle stesse:" sono sostituite dalle seguenti: ". Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica

nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale"».

2.26

MILÒ

Dopo comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da: ", non esclusione" a: "forniti dalle stesse." sono sostituite dalle seguenti: ". Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale"».

2.27

MARGIOTTA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da: ", con esclusione" a: "forniti dalle stesse," sono sostituite dalle seguenti: ". Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019; non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale"».

2.29

ARACRI, MILO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Una quota pari al 10 per cento delle risorse assegnate per l'anno 2014 dall'articolo 1, comma 44, del disegno di Legge di stabilità 2014 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa è destinata alla manutenzione delle linee ferroviarie locali e regionali di collegamento tra due o più regioni elencate nell'allegato tecnico 2 "Linee ferroviarie della Rete secondaria" del decreto 21 marzo 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione».

2.30

BONFRISCO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, della legge 18 luglio 1957, n. 614, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "Il Ministero dei trasporti-Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

b) le parole: "nominato dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio od a riposo", sono sostituite dalle seguenti: "nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto. L'incarico è di durata triennale, rinnovabile."».

2.31

PAGLIARI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: "possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m;" sono sostituite dalle seguenti: "possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m;"».

2.32

URAS, BAROZZINO

Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

2.33

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, e 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rapporto qualità-prezzo costituente limite massimo ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., se in violazione del presente comma, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa».

2.35

D'ALÌ

Sopprimere il comma 10.

2.36

CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Sopprimere il comma 10.

2.37

D'ALÌ

Sopprimere il comma 11.

2.38

MILO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il comma 4, dell'articolo 195, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"4. Gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno entro il 31 dicembre 2015, alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 devono destinare prioritariamente gli importi derivanti dalla medesima alienazione all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

2.39

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Sopprimere i commi da 12 a 15.

2.370

LANZILLOTTA, MUCCHETTI

Sostituire i commi 12, 13 e 14 con i seguenti:

«12. L'indirizzo e il coordinamento dei programmi e delle procedure di dismissione di partecipazioni detenute dallo Stato e da altri enti e società pubbliche spetta ad un Comitato di Ministri ad hoc presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri dell'econo-

mia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e delle Regioni e delle Autonomie locali;

13. Al fine di assicurare un costante supporto al Comitato interministeriale di cui al comma precedente nella attuazione dei programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato e di altri enti o società pubbliche e garantire la realizzazione dei medesimi programmi secondo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, la maggiore efficienza e produttività delle imprese e la maggiore competitività dei mercati, il Comitato stesso si avvale del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composto dal Direttore generale del Tesoro e da cinque esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, nelle politiche industriali e della concorrenza.

14. Il Comitato permanente di consulenza è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 12, entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto. I membri del Comitato durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. Ai componenti non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza».

2.40

MILO

Al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

Consequentemente sopprimere il comma 15.

Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2013.

2.41

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Al comma 16, aggiungere i seguenti periodi: «Al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, con legge 7 ottobre 2013, n. 112, sostituire dalle parole: "con uno o più decreti" fino alla fine del comma, con le seguenti: ", prima di verificare la possibilità di trasferimento nella società Ales S.p.A., le singole Fondazioni inviano al MIBAC elenchi del personale interessato che può essere assegnato, con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività

culturali e del turismo di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presso gli uffici periferici del MIBAC della provincia sede della Fondazione o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale sul territorio provinciale per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività di promozione culturale. Agli oneri recati dal periodo precedente si provvede mediante le risorse rinvenienti dalla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 50 milioni a decorrere dal 2014"».

2.42

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, LIUZZI, MILO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. (*Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali*). – 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzavano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1".

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di cia-

scun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di debitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

2.43

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, LIUZZI, MILO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Tutti i proventi delle fondazioni lirico-sinfoniche sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dal 2013.

2.44

MILO, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. La disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, conver-

tito, con modificazioni, della legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro di San Carlo, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione».

2.45

CATALFO, BERTOROTTA, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, MANGILI, LEZZI

Sopprimere il comma 17.

2.46

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Sostituire il comma 17 con i seguenti:

«17. Con effetto dal 31 dicembre 2014, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

17-bis. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

17-ter. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti.».

2.47

ICHINO, LANZILLOTTA, GIANNINI, DALLA ZUANNA, MARAN, SUSTA

Al comma 17, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il contributo alla Società Italia Lavoro S.p.A. per gli oneri di funzionamento e i costi generali di struttura resta determinato per l'anno 2014, come per l'anno precedente, in euro 11.700.000. Al fine di incentivare la sperimentazione di buone pratiche in materia di politiche attive del lavoro, l'importo di 1.300.000 euro è ripartito e assegnato, in proporzione alla popolazione residente, alle Regioni che entro il 31 dicembre 2013 abbiano avviato la sperimentazione di nuovi metodi di avviamento al lavoro fondati

sulla complementarietà tra servizi pubblici e servizi privati e sullo strumento del contratto di ricollocazione, che preveda l'attivazione del servizio di assistenza intensiva nella ricerca del nuovo posto di lavoro e relativa riqualificazione professionale, subordinando il servizio stesso e il sostegno del reddito alla disponibilità effettiva e all'adempimento corretto da parte della persona interessata.».

2.48

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Al comma 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. un contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di otto milioni di euro.»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il versamento delle risorse di cui al primo periodo è effettuato con cadenza semestrale e subordinato alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.».

2.49

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Al comma 17, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. un contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di otto milioni di euro.».

2.50

BAROZZINO, URAS

Al comma 17 sostituire le parole: «13 milioni» *con le seguenti:* «10 milioni» *e sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.51

BAROZZINO, URAS

Al comma 17 sostituire le parole: «13 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «3 milioni» e, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «con corrispondente riduzione» fino alla fine del periodo.

2.52

URAS, BAROZZINO

Al comma 17 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.53

RUTA, ORRÙ, SCAVONE, COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le regioni Molise e Sicilia provvedono a garantire, per il triennio 2014-2016, continuità lavorativa o a richiamare in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in base all'ordinanza

del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 17-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.54

RUTA

Dopo il comma 17, inserire il seguente

«17-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, le spese sostenute dalla Regione Molise, a valere sui fondi stanziati dalla Delibera CIPE n. 62 del 2011 per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002, in ragione dei trasferimenti dello Stato alla Regione Molise, sono escluse dal computo del Patto di stabilità. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.55

CHIAVAROLI

Dopo il comma 17, è inserito il seguente:

«17-bis. Le giacenze presenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, possono essere utilizzate per realizzare i la-

vori di completamento della ricostruzione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia.».

2.56

CANDIANI

Al comma 18, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori.».

Conseguentemente, sopprimere i commi dal 10-ter al 10-decies dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

2.59

BONFRISCO

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese anche ai dispositivi meccanici ed elettronici contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, il cui utilizzo è permesso anche nei locali dei rivenditori autorizzati alla loro commercializzazione e vendita"».

2.60

CASTALDI, BERTOROTTA, SANTANGELO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CATALFO, MANGILI, LEZZI

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, sopprimere il comma 20.

2.61

LUMIA

Al comma 19, capoverso «3-bis» sostituire i primi due periodi con i seguenti: «I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando compagnie di navigazione ed aeree che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni e voli charter che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi e aerei verso l'isola. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione ed aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole.».

2.62

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, SONEGO

Al comma 19, capoverso «3-bis», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Comune che ha sede giuridica in una isola minore e nel cui arcipelago insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime.».

2.63

BERTOROTTA, CASTALDI, SANTANGELO, CATALFO, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Al comma 19, capoverso «3-bis», nel settimo periodo, sopprimere le parole da: «; possono altresì» *fino alla fine del periodo.*

2.64

D'ALÌ

Al comma 19, penultimo periodo, dopo le parole: «possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo» inserire le seguenti parole: «; possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone per motivi ambientali disciplinate nella loro fruizione, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale con apposito avviso pubblico».

2.65

LEZZI, MANGILI, BENCINI, AIROLA, NUGNES, DONNO

Al comma 19, al paragrafo «3-bis», all'ultimo periodo, dopo le parole: «e ambientali locali» inserire le seguenti parole: «, in particolare per interventi di bonifica e di potenziamento delle opere relative alla depurazione delle acque, eradicazione delle specie aliene, di conservazione della fauna e degli habitat,».

2.450

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 19, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Nel caso di comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o il cui perimetro costiero fronteggia un'area marina protetta ai sensi della medesima legge, il gettito del tributo è destinato, in misura non inferiore al 30 per cento, ad interventi o programmi di attività preventivamente approvati dall'ente gestore dell'area protetta.»

2.66

D'ALÌ

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. All'articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 1 febbraio 1971, n. 50;"

19-ter. All'onere derivanti dal precedente comma 19-bis si provvede mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 33, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resisi disponibili per pagamenti non più dovuti, che allo scopo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato».

2.90

MILIO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;"».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2013.

2.67

D'ALÌ

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 14 è soppresso.

19-ter. All'onere derivanti dal precedente comma 19-bis si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del de-

creto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

2.91

MILO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 14 è soppresso».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2013.

2.92

MILO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono considerate non imponibili le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 chilometri»».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2013.

2.68

D'ALÌ

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. Nei territori di cui al precedente comma 19 e in ogni caso nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, materiali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale

naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

19-ter. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggia te lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di composto a fini energetico».

2.69

MILO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, nel limite di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. Con delibera del CIPE sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità:

a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004;

b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999. Per la finalità di cui al presente comma si provvede:

a) per un importo massimo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, a valere sull'aliquota di prodotto di cui all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99. A tal fine, all'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tali somme sono riassegnate nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e per la restante parte al Fondo di cui al comma 2";

b) per un importo massimo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, mediante una componente delle tariffe di distribuzione del gas, in misura stabilita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nell’ambito della regolazione tariffaria di tali servizi. Le entrate derivanti dalla predetta componente sono versate dalla Cassa conguaglio del settore elettrico all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate nel limite massimo di 4 milioni di euro annui ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

2.70

URAS

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Al fine di dare impulso all’indizione delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l’importo equivalente alle componenti QA e QC degli oneri di gara *una tantum*, come riconosciuti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas nelle delibere 407/20121R/GAS dell’11/10/2012 e 230/2013/R/GAS del 30/5/2013. Nel caso di due o più gestori, l’anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell’Ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione è effettuata a titolo di anticipo a seguito della individuazione della stazione appaltante, per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia ovvero al capoluogo di provincia, negli altri casi e verrà rimborsata dal concessionario subentrante all’atto di avvenuta aggiudicazione del servizio. Per le finalità di cui ai periodi precedenti possono essere utilizzati specifici fondi della Cassa Conguagli del Settore Elettrico, con modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e/o della Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico. L’utilizzo dei fondi di cui al periodo precedente è definito nell’ambito di attuazione del comma 2, dell’articolo 17, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011. Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali».

2.71

URAS

Dopo il comma 20 inserire i seguenti:

«20-bis. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

20-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

20-quater. Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

20-quinques. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

20-sexies. I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m. e i.».

2.72

PICCOLI, MILO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti locali per gli interventi di difesa idrogeologica del territorio, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1957, n. 959, in virtù della quale è fatto obbligo ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice di pagare un sovracanone annuo in favore dei bacini imbriferi montani, nel cui perimetro le opere degli impianti di produzione ricadono, ai soli fini del sovracanone sono da considerarsi grandi derivazioni-quelle con potenza nominale superiore ai 220 kW come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Le conseguenti maggiori entrate per gli Enti di cui alla legge 27 dicembre 1957, n. 959 sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi per la difesa idrogeologica del territorio di competenza».

2.73

URAS

Dopo il comma 20 inserire i seguenti:

«20-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.

20-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

20-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

20-quinques. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

2.74

D'Alì

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19 ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166.

20-ter. La lettera c) dell'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166, è soppressa».

2.75

D'Alì

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede quanto ad 13,5 milioni di euro mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 313, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e quanto ad 11,5 milioni di euro mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 33, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resisi disponibili per pagamenti non più dovuti, che allo scopo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.».

2.76

D'Alì

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. All'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 19, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, da adottarsi d'intesa con la regione Sardegna o con la regione Siciliana, per quanto di rispettivo interesse. Le modificazioni o le integrazioni della convenzione inerenti ai collegamenti tra la Sicilia e le isole minori, sono approvate con decreto del Presidente della regione Siciliana.";

b) il comma 11 è abrogato».

2.77

D'ALÌ

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2011 e 2012 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.».

2.78

DI BIAGIO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nei limiti delle risorse disponibili sul Programma Nazionale di bonifica dei siti inquinati di cui alla legge n. 426 del 1998 e secondo modalità, procedure e termini previsti dal Programma medesimo"».

2.80

BONFRISCO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserire alla fine del comma 2 la seguente frase: ", solo qualora vi sia la ne-

cessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali"».

2.81

BRUNO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, PERRONE, IURLARO, AMORUSO

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. AI fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007.».

2.82

BONFRISCO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Gli edifici aventi destinazione d'uso alberghiero, anche se inseriti come tali in varianti strutturali, su richiesta degli interessati cambiano destinazione d'uso nel caso che l'attività sia cessata da almeno cinque anni e che i costi per la loro ristrutturazione ed il loro recupero risultino, sulla base di una perizia giurata, antieconomici rispetto alla produttività aziendale.».

2.83

CALIENDO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 5 marzo 1957, n. 104 è soppresso».

2.86

BLUNDO, MANGILI

Dopo il comma 20, aggiungere, in fine, il seguente:

«20-bis. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati ai Comuni e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale i Comuni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43."».

2.87

FAVERO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. AI fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, le assegnazioni temporanee del personale di II e III Area presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un ulteriore anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.».

2.88

ORRÙ, PADUA, PUGLISI, SOLLO, VALENTINI, PEZZOPANE, PAGLIARI, SCALIA, CIRINNÀ, BORIOLI

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. In deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i comuni il cui territorio coincide con una o più isole possono effettuare, per l'anno 2014, assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato o con altre forme flessibili nei limiti dell'ammontare della spesa allo stesso titolo sostenuta nell'anno 2009 o in assenza nella media del triennio 2009-2011.

20-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 20-bis, pari ad 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

2.93

MANCUSO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

"1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applicano anche alle procedure per il conferimento di funzioni dirigenziali o degli incarichi per le posizioni organizzative da parte dei comuni di minori dimensioni demografiche e privi di personale di qualifica dirigenziale"»

2.94

SANTINI, BROGLIA

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, sono stanziati 500.000 euro in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra.

20-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 20-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

D'Alì

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS n. 1149 di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio,

premessi che:

il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, prevede all'articolo 2, comma 5, che «nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria»

considerato che:

la tratta ferroviaria che collega Alcamo a Trapani è chiusa al traffico dal 25 febbraio scorso a causa di alcuni cedimenti strutturali provocati dal maltempo;

da febbraio ad oggi, a distanza di dieci mesi, non è stato eseguito alcun tipo di intervento di manutenzione straordinaria nella linea in questione da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), né sono stati effettuati lavori di piccola entità per consentirne il ripristino;

come se non bastasse, a partire dall'8 agosto scorso, nell'ambito del programma di rimodulazione delle tratte ferroviarie attuato dalla Rfi la linea in questione è stata soppressa perché ritenuta improduttiva, ancorché risulti in essere un contratto di servizio con la Regione siciliana;

la suddetta tratta ferroviaria è strategica per l'intera provincia di Trapani poiché oltre ad assicurare e permettere la mobilità quotidiana di centinaia di lavoratori e cittadini, rappresenta l'unica arteria di collegamento ferroviaria tra i due aeroporti della Sicilia Occidentale (quello di

Palermo Puntaraisi «Falcone Borsellino» e quello di Marsala Trapani Birgi «Vincenzo Florio») in grado di sviluppare traffico turistico e stagionale, fondamentale per l'economia dell'intera Sicilia;

impegna il Governo:

ad intervenire presso i vertici regionali e nazionali di Ferrovie dello Stato Spa e di Rfi per il ripristino con decorrenza immediata, della linea ferroviaria Palermo Trapani, nella tratta intercorrente tra Alcamo diramazione, Milo e Trapani;

a valutare l'opportunità di un progressivo consolidamento della citata linea ferroviaria Palermo Trapani ed in particolare prevedendo le condizioni per il definitivo l'ammodernamento con l'elettrificazione dello snodo in modo da attivare il collegamento veloce tra l'Aeroporto di Palermo Puntaraisi «Falcone Borsellino» e quello di Marsala Trapani Birgi «Vincenzo Florio».

G2.101

CANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio (AS 1149),

premessi che:

l'articolo 2, comma 4, affronta specifiche tematiche concernenti il contratto di programma parte investimenti nella nuova programmazione 2012-2016 riguardante le infrastrutture ferroviarie,

considerato che:

un sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente rappresenta un obiettivo strategico per la costruzione di politiche tese a promuovere sviluppo sostenibile, strategie di crescita economica e di progresso sociale, migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini;

i pendolari che utilizzano quotidianamente in Italia i servizi su rotaia sono 2 milioni e 903 mila. Ad affermarlo è il rapporto «Pendolaria 2012» di Legambiente, che dal 2007 a oggi ha registrato un incremento del 20 per cento del numero dei viaggiatori giornalieri italiani;

in Toscana, la tratta ferroviaria Siena-Empoli-Firenze rappresenta il più importante collegamento tra Siena e una parte dell'area metropolitana di Firenze con la rete nazionale. Nel corso degli scorsi anni si è investito sul potenziamento della suddetta linea, con un raddoppio della ferrovia per un tratto di 27 km sui 63 di estensione, in parte con fondi privati. Per il miglioramento complessivo del servizio su tale tratta, appare indispensa-

bile realizzare il raddoppio della linea ferroviaria nella provincia di Firenze per altri 11 chilometri fra Granaiolo ed Empoli;

questo raddoppio, considerato una delle priorità infrastrutturale delle regione Toscana nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, consentirebbe di spostare il traffico pendolare dall'automobile al treno nella provincia di Firenze e Siena e al contempo di migliorare il collegamento ferroviario esistente della città di Siena e della parte della sua provincia più industrializzata e popolosa, con l'area fiorentina e con le infrastrutture ferroviarie nazionali, facendo da volano all'economia locale sia manifatturiera che turistica,

impegna il Governo:

a prevedere nel nuovo Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016 i fondi necessari alla progettazione dell'intervento del raddoppio della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena;

a prevedere nel nuovo contratto di programma-parte investimenti 2012-2016 i fondi necessari all'esecuzione dell'intervento del raddoppio della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena.

G2.102

BITONCI, COMAROLI

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio;

stimato come l'articolo 2 del provvedimento in esame consenta al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione;

ricordato come il comma 8 dell'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che nella determinazione della somma da versare all'ente rilasciarne si deve tenere conto delle soggezioni che derivano alla strada o all'autostrada, del valore economico risultante dal provvedimento e del vantaggio che il beneficiario ricava dal provvedimento stesso;

evidenziato come tali criteri siano stati tradotti in una formula matematica, la cui applicazione è suscettibile di produrre canoni di diverso importo, in funzione dei fattori che la formula stessa prende in considerazione (tipologia di accesso, larghezza geometrica, importanza della strada

eccetera) così che la formula matematica e i parametri per l'individuazione dei canoni non sono in alcun modo stabiliti dal legislatore ma approvati unilateralmente dal consiglio di amministrazione della società;

valutato come, ai sensi dell'articolo 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono iniziati, nel 1998, gli aumenti unilaterali da parte della società ANAS spa del canone sui passi carrai in base alle nuove tabelle e ai nuovi coefficienti di calcolo, che hanno comportato aumenti discrezionali, in particolare nella regione Veneto, i quali hanno determinato una evidente disparità di trattamento tra cittadini che hanno accesso alla proprietà attraverso passi carrai insistenti su strade non statali e cittadini che invece si ritrovano gravati dal canone per la concessione di passi carrai per l'accesso a strade statali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere idonee iniziative in tema di revisione dei canoni nonché l'opportunità di intervenire con adeguati provvedimenti legislativi al fine superare le disparità di trattamento da parte della società ANAS Spa prevedendo in particolare l'eliminazione del canone dovuto per i passi carrai.

G2.103

SANTANGELO, CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio (A.S. 1149),

premesso che:

il provvedimento al nostro esame reca diverse misure in materia di trasporto ferroviario e, in particolare, il comma 5 dell'articolo 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali;

in Sicilia l'intero sistema dei trasporti regionale, urbano, sub-urbano ed extraurbano, sia esso stradale, ferroviario, marittimo o aereo, che coinvolge più di dieci mila lavoratori addetti, è al collasso, al punto da indurre i sindacati a dover chiedere un incontro urgente al Presidente della Regione;

la gravissima crisi che investe il trasporto pubblico in Sicilia è diretta conseguenza delle scelte operate negli anni scorsi, a livello regionale e nazionale, con tagli insostenibili e con conseguente cospicue riduzioni dei trasferimenti. La crisi è determinata anche dai perduranti ritardi e inef-

ficienze negli interventi di ammodernamento e sviluppo della rete infrastrutturale regionale,

considerato che:

la rete ferroviaria siciliana si sviluppa per 1378,4 Km, di cui 1200 Km sono ancora a binario unico e 578 non elettrificati;

per quanto riguarda i collegamenti ferroviari a lunga percorrenza e regionali, le strategie industriali di Trenitalia hanno condotto alla soppressione di molti treni a lunga percorrenza e la netta riduzione delle corse regionali, ponendo la Sicilia in una condizione di vero e proprio isolamento geografico restituendo l'immagine dell'estrema difficoltà nell'assicurare mobilità alle persone e ai soggetti economici della Regione;

in particolare, dal 2009 ad oggi, le scelte operate da Trenitalia per la Regione Sicilia hanno condotto al taglio di numerosi treni feriali e alla soppressione di oltre cento tratte interne, costringendo i cittadini ad utilizzare altri mezzi, evidentemente più inquinanti, per gli spostamenti;

occorre altresì considerare che il parco rotabile sconta, a causa della sua obsolescenza, numerosi problemi connessi alla costante manutenzione;

inoltre, la soppressione dei numerosi collegamenti a lunga percorrenza, che si aggiunge ad una ridotta qualità dei servizi resi, sia per mancata sostituzione del materiale rotabile che per l'accumulo di ritardi e inefficienze varie di tipo organizzativo, colloca la Regione Sicilia in un contesto territoriale isolato e rimasto fuori, com'è noto, da ogni tipo di investimento infrastrutturale,

valutato che:

il miglioramento e l'ammodernamento della rete regionale dei trasporti ferroviari determinerebbe la decongestione della reti viarie regionali e la compromissione della sicurezza stradale, anche grazie al contributo che ne potrebbe derivare dallo spostamento del trasporto merci da gomma a ferro;

gli interventi di miglioramento e ammodernamento potrebbero permettere lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, già pesantemente penalizzato dalle politiche generali dei trasporti, che, in particolare, hanno previsto la messa in esercizio dei treni alta velocità nelle sole tratte del centro-nord, incrementando ulteriormente lo squilibrio degli standard di servizio con il Sud del Paese,

impegna il Governo:

ad adottare misure di carattere ordinario e straordinario volte a sollecitare nelle opportune sedi di competenza il perseguimento di un'efficace politica del trasporto ferroviario regionale, *asset* strategico fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e territoriale della Sicilia;

ad avviare interventi di programmazione e finanziamento volti al potenziamento della rete ferroviaria, al fine di assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, sospesi da anni, nonché l'av-

vio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici della Sicilia;

a procedere ad una puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana.

G2.104

SANTANGELO, CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio (A.S. 1149),

premesso che:

il provvedimento al nostro esame reca interventi e misure a sostegno del territorio;

il comma 53 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, introdotto al Senato, prevede che i diritti aeroportuali introitati dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani-Birgi, in particolare i diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili, siano versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 107 del 2011. Si tratta del finanziamento delle misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative connesse all'intervento militare internazionale in Libia del 2011 ex Risoluzione ONU n. 1973(2011), che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili;

il servizio studi della Camera dei deputati riferisce in merito alla norma citata che: «appare opportuno un chiarimento in ordine alle modalità con le quali si potrà realizzare tale finalità compensativa»,

considerato che:

occorre rilevare che, in conseguenza della partecipazione italiana alle missioni in Libia, in attuazione della risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 marzo 2011, l'intera Provincia di Trapani, ha dovuto fronteggiare una grave situazione socio-economica. Nel marzo 2011, infatti, sono stati interdetti i voli civili dell'aeroporto di Trapani Birgi e in via del tutto improvvisa, è stata quindi disposta la chiusura del predetto scalo;

l'interdizione di tale scalo aereo ha fortemente penalizzato l'attività civile, e soprattutto condizionato la stessa ragione economica dell'aeroporto e del territorio, che si riconosce in una spiccata destinazione turi-

stica. La provincia di Trapani ha investito sul citato aeroporto risorse economiche non indifferenti finalizzate proprio ad assicurare nuovi livelli occupazionali;

non potendo permettere che la provincia di Trapani pagasse un prezzo altissimo con il blocco della sua economia legata principalmente ai flussi turistici e all'indotto che essi hanno determinato, con l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono state previste misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ex risoluzione ONU n. 1973;

il comma 1 del citato articolo 4-*bis*, al fine di adottare le misure di sostegno ai territori danneggiati dalle attività militari, che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili, ed in particolare con riferimento all'aeroporto di Trapani «Birgi»⁷ prevede che sia destinata la dotazione, per l'importo massimo di 10 milioni di euro, del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 244 del 2007, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011, delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*), della legge n. 350 del 2003 e successive modificazioni;

in particolare, la norma citata dispone che la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 117 lettera *a*), della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e successive modificazioni, e comunque nel limite di 10 milioni di euro, è destinata all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili, tra cui rientra di diritto l'aeroporto di Trapani «Birgi»;

il successivo comma 2 stabiliva altresì che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (ovvero entro l'ottobre 2011), con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le province interessate, si doveva provvedere all'individuazione degli interventi da realizzare,

rilevato che:

non è mai stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 107 del 2011, in base al quale si sarebbero dovuti individuare gli interventi da attuare in riferimento al comma 1, al fine del sostegno e rilancio dei settori dell'economia delle province interessate dagli ingenti danni conseguenti alle decisioni assunte con la risoluzione dell'ONU n. 1973 del 2011, e quindi a favore della provincia di Trapani;

dagli atti ufficiali della Provincia di Trapani, emerge che il Presidente *pro tempore*, con note di richiesta, prot. n. 54390/RE del 13/09/2011 e prot. n. 69997/RE del 5/12/2011, aveva richiamato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla convocazione di un tavolo di

concertazione con urgenza, come previsto dal citato comma 2 dell'articolo 4-*bis*, con la partecipazione della stessa Provincia, per definire e individuare gli interventi da attuare, e che detto incontro non ha mai avuto luogo,

impegna il Governo:

a convocare urgentemente un tavolo di concertazione con la Provincia di Trapani per l'individuazione degli interventi da attuare per il sostegno e il rilancio dell'economia locale del territorio trapanese interessato dalle limitazioni imposte da attività operative ex Risoluzione ONU n. 1973, così come previsto dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, e, conseguentemente, ad adottare misure compensative a favore dell'economia locale del medesimo territorio.

G2.105

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio»,

premessi che:

i commi 7 e 8 dell'articolo 2 del decreto in esame concernono la cosiddetta carta acquisti;

in particolare, il comma 7 reca uno stanziamento in materia, pari a 35 milioni di euro per il 2013 destinato a finanziare, per gli ultimi mesi del 2013, l'istituto originario della carta acquisti disciplinato dai decreti attuativi dell'articolo 81, commi 32-33, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

ai fini della copertura finanziaria, relativa a tale stanziamento, si riduce in misura corrispondente la dotazione, per il 2013, del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie di esodati,

considerato che:

l'introduzione della cosiddetta Social-Card non costituisce e non ha costituito intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale;

è indispensabile semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il cosiddetto reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, es-

sendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare al lavoratori la certezza dello stato sociale e il reale accompagnamento all'inserimento lavorativo,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.

G2.106

CATALFO, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio»,

premesso che;

il comma 17 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame attribuisce un finanziamento di 13 milioni di euro, per il 2014, in favore della società Italia Lavoro S.p.A. (mediante assegnazione da parte del Ministero del lavoro), come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura;

considerato che:

la società Italia Lavoro S.p.A. è stata costituita al fine di creare occupazione rivolgendosi in particolare alle categorie contrattualmente poco tutelate su tutto il territorio nazionale e riassorbire i lavoratori socialmente utili in categorie contrattuali stabili;

la proliferazione di forme di precariato nel mercato del lavoro è un fenomeno in costante espansione come dimostrato dai rapporti ISTAT sull'occupazione;

gli stessi impiegati della società Italia Lavoro S.p.A. sono stati assunti con contratti parasubordinati che nascondevano rapporti di lavoro di-

pendente e nel 2009 la società è stata condannata a reintegrare 6 lavoratori convertendo i contratti a progetto con cui erano stati assunti in contratti subordinati a tempo indeterminato;

impegna il Governo:

ad operare una riduzione delle risorse attualmente previste dal comma 17 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame;

ad effettuare il versamento delle citate risorse con cadenza semestrale subordinandolo alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.

G2.107

PANIZZA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disciplina le ipotesi di detrazione per oneri sostenuti dal contribuente per i quali dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento;

considerato che:

le bande musicali, i cori, i gruppi storici e folcloristici, le associazioni coreutiche e le scuole di danza ed i sodalizi artistici e culturali in generale, sin dalle loro origini, rappresentano un tutt'uno con le comunità di cui sono una valida e preziosa espressione identitaria e nel loro ruolo insostituibile ne hanno sempre scandito i «ritmi sociali»; questi sodalizi costituiscono, infatti, un fattore insostituibile di animazione, di coesione e di promozione sociale, oltre che una straordinaria ed efficace occasione di coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi;

sarebbe, inoltre, opportuno incentivare e supportare queste associazioni anche per il futuro dei nostri giovani. Non va dimenticato, infatti, che queste realtà, promosse e sostenute quasi totalmente dal volontariato, rappresentano anche un'importante opportunità che permette di togliere dalla «strada» e dalle facili e negative tentazioni i giovani, impegnandoli in un'attività culturale entusiasmante, creativa, coinvolgente e socializzante. Non va sottovalutato inoltre l'importante opportunità e funzione di orientamento che offrono con le loro scuole,

tenuto inoltre conto che:

l'articolo 149 del TUIR stabilisce, al comma 4, che gli enti ecclesiastici, riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, e le associazioni sportive dilettantistiche non perdono la qualifica di ente non commerciale qualora, ai sensi della legge 398, l'attività considerata commer-

ciale per l'intero periodo d'imposta superi quella considerata non commerciale,

impegna il Governo:

anzitutto a modificare il comma 4 dell'articolo 149 del TUIR al fine di evitare che, erroneamente, le bande musicali, i cori, i gruppi storici e folcloristici, le associazioni coreutiche e le scuole di danza ed i sodalizi artistici e culturali in generale, perdano la qualifica di ente non commerciale;

a prevedere, inoltre, detrazioni per le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni culturali legalmente costituite, nonché per spese sostenute per iscrizione e frequenza di allievi – possibilmente di età compresa tra i cinque e i diciotto anni – a corsi di formazione diletantistica musicale presso strutture riconosciute o presso associazioni o scuole legalmente costituite.

G2.108

PANIZZA

Il Senato,

premessi che:

le società non operative sono attualmente disciplinate dall'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies*, del decreto-legge n. 138 del 2011;

tale disciplina si divide in due filoni prevedendo, sia per le società che non raggiungono determinati livelli di ricavi calcolati in base all'attivo patrimoniale, sia per quelle che risultano in perdita per almeno 3 anni consecutivi, la terribile conseguenza dell'imposizione di un reddito minimo, a prescindere della perdita del credito Iva e del non riporto delle perdite fiscali;

la norma prevede alcune esclusioni e correttivi ma, ad oggi, sono risultati assolutamente insufficienti. Sarebbe possibile presentare istanza di interpello disapplicativo ma le conseguenze sono prevalentemente negative,

tanto premesso, impegna il Governo:

a prevedere dei rimedi ad una disciplina che, sostanzialmente, sta annichilendo la libertà di impresa, rivedendo al ribasso i coefficienti di redditività e portandoli, inoltre, a regime.

EMENDAMENTI

2.0.1

FINOCCHIARO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali)

1. Al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis.) I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere *c)* e *d)*, in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non è tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Il trasferimento di cui al periodo precedente è disposto con apposita delibera dell'Agenzia»;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora si tratti», fino alla fine del periodo, sono soppresse.»;

c) all'articolo 117, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis) l'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti.

2.0.2

PUGLIA, MANGILI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazione in materia di contrasto al fenomeno delle affissioni abusive)

1. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, il regolamento comunale stabilisce, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per consentire ai cittadini la segnalazione di manifesti affissi non in conformità a"le leggi ed ai regolamenti vigenti. In caso di mancata previsione nel regolamento comunale, entro i termini sopra indicati, si applicano comunque i principi e le previsioni del presente articolo.

2. Il regolamento comunale deve prevedere, la segnalazione delle affissioni abusive al Comune anche attraverso l'utilizzo di un portale informatico proprio o a cui ha aderito e della posta elettronica certificata. Il Comune dà riscontro a dette segnalazioni entro il termine di 30 giorni, indicando il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241 del 1990.

3. Il regolamento comunale stabilisce la modulistica da utilizzare per la segnalazione delle affissioni abusive e dovrà contenere l'ufficio presso cui poter ritirare i moduli.

4. Il regolamento comunale prevede le modalità di gestione, anche attraverso la pubblicazione sul portale informatico del comune, delle tariffe del servizio, dell'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione dei relativi periodi di disponibilità e con la possibilità di richiedere l'affissione. Sono in ogni caso riservati appositi spazi alle affissioni dei necrologi.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente: "2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro seicento ad euro quattromilacinquecento con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Le sanzioni sono aumentate fino al quintuplo se le violazioni sono commesse in modo da arrecare pericolo alla salute e alla sicurezza pubblica, all'ambiente naturale ed al patrimonio storico-artistico e culturale. Il comune ingiunge altresì la immediata rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione, il comune provvede d'ufficio allo scadere del termine stabilito, addebitando integralmente ai responsabili le spese sostenute".

6. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i manifesti che dovranno essere affissi dovranno recare in maniera visibile il cognome, nome e codice fiscale del committente e della tipografica presso cui è stato stampato ovvero se stampato in proprio. In mancanza il manifesto sarà ritenuto irregolare ed il responsabile sarà dedotto dal contenuto del manifesto».

2.0.3

PUGLIA, MANGILI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

*(Modifiche alle norme per le modalità di
composizione dei seggi elettorali)*

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato sull'albo pretorio *on-line* e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento;

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni»

2.0.4

D'ONGHIA, Luigi MARINO

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. «Le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, contenute nell'articolo 29-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 hanno efficacia retroattiva».

2.0.5

CERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare uno o più piani di razionalizzazione delle funzioni o dei servizi affidati a società controllate dalle stesse, direttamente o indirettamente, o da loro enti strumentali, anche attraverso l'estinzione o l'alienazione delle partecipazioni ovvero la revisione dei contratti di affidamento. Detti piani indicano la spesa sostenuta in relazione agli affidamenti in essere e il complessivo obiettivo di risparmio strutturale da conseguire a regime, in termini fisici e finanziari, e sono corredati del parere dei competenti organi di controllo, espresso secondo i rispettivi ordinamenti. I piani devono al-

trèsi stabilire i termini e le modalità di riacquisizione delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione pubblica interessata, la determinazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale a regime presso l'amministrazione stessa, ad essi correlati, nonché le modalità di copertura del medesimo fabbisogno organico. Le parole «1 luglio 2014» di cui al comma 2 dell'articolo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135, sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2014»

2. Nelle more dell'attuazione dei piani di cui al comma 1, si applicano i contratti di affidamento già in essere, i quali possono essere prorogati sino al passaggio delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione precedente, anche in deroga ai termini di cui comma 2 dell'articolo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135.

3. Sino al 31 dicembre 2015, al personale delle società di cui al comma 1, interessato dai piani di razionalizzazione, si applicano, ai fini della maturazione del requisito di pensionamento per limiti di età, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma II, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, resta ferma, per il medesimo personale, la disciplina vigente presso la società o ente di appartenenza.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, penultimo periodo, nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e fermo restando il divieto prescritto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, le amministrazioni pubbliche precedenti possono coprire a tempo indeterminato le posizioni di lavoro afferenti agli organici propri delle funzioni e dei servizi oggetto di riacquisizione, quali determinati nei relativi piani e nell'ambito dei relativi obiettivi complessivi di risparmio, mediante procedure concorsuali riservate al personale delle società interessate, ove già impiegato nell'ambito delle funzioni e dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In relazione al conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti nei piani di razionalizzazione, alle assunzioni di cui al presente comma non si applica quanto previsto dal suddetto articolo 76, comma 7, secondo periodo e seguenti.

5. Fermo restando il limite di incidenza della spesa di personale stabilito dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, la spesa annuale corrispondente al fabbisogno organico di cui al comma 1, ultimo periodo, è esclusa, nell'anno in cui le assunzioni sono effettuate, dal computo dei limiti di spesa previsti dall'articolo unico, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, e successive modifiche e integrazioni. Con decorrenza dalla successiva annualità, la spesa corrispondente a tali nuove assunzioni si cumula a quella calcolata, per la precedente annualità, ai sensi delle medesime disposizioni e

concorre alla determinazione, a regime, del nuovo limite di spesa complessiva dell'amministrazione interessata.

6. Le amministrazioni pubbliche precedenti, in applicazione dei principi evincibili dal comma 6 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, possono riservare, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche da bandire nel triennio successivo all'anno in cui il piano trova definitiva attuazione, una quota non superiore al 50 per cento dei posti da bandire al personale delle società o degli enti di cui al comma 1, il quale, anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti privo di occupazione. Il medesimo personale ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

7. Al personale delle società di cui al comma 1 che, ad esito dell'attuazione del piano di cui al comma stesso e anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti eccedentario può accedere alle misure di ammortizzazione sociale in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8. Ove il piano di dismissione di affidamenti di cui al comma 1 non comporti l'estinzione o l'alienazione della società, si procede, ad esito dell'attuazione dello stesso e secondo criteri predeterminati nell'ambito del piano medesimo, alla ridefinizione del contratto di servizio e alla contestuale riduzione delle risorse stanziare dalla società medesima ai fini della corresponsione, al proprio personale, dei trattamenti retributivi accessori, in relazione alla residua quota di organico impiegata sulle funzioni e sui servizi non fatti oggetto di riacquisizione da parte dell'amministrazione precedente.

9. Al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni che adottano i piani di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Al medesimo personale si applica, sino al 31 dicembre 2015, quanto prescritto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133. Le amministrazioni di cui al primo periodo non possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifiche e integrazioni.

10. Ai piani adottati ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

2.0.6

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, lettera *f*), primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dopo le parole: «come modificato dal presente decreto» sopprimere le seguenti: «limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7».

2.0.7

CERONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e fino alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio".».

2.0.8

CERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo le parole: "in applicazione degli articoli 14 e 15 è aggiunto

il seguente periodo: "La pubblicazione delle informazioni di cui alla lettera *f*) dell'articolo 14 è facoltativa nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico in seno a enti ed organismi nei quali la titolarità della carica è gratuita ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78".».

2.0.9

CERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *g*), del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: le parole: "coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico" sono sostituite dalle seguenti: "coloro che siano stati componenti, in via continuativa, di organi di indirizzo politico".».

2.0.10

CERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 7, comma 2, lettera *b*), del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo le parole: "incarichi dirigenziali" aggiungere la seguente: "esterni".».

2.0.11

CERONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 è aggiunto il seguente periodo: "Restano in ogni caso ferme le pre-

visioni di cui al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388."».

2.0.12

CERONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 12, comma 3, lettera *b*) del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo le parole: "avente la medesima popolazione della medesima regione;" sono aggiunte le seguenti: "Ai fini dell'applicazione della presente lettera non si considerano tra gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, gli incarichi di dirigente sanitario".».

2.0.13

CERONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 12, comma 4, del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia interessata e con la carica di componente della giunta o del consiglio del comune con popolazione superiore ai 15. 000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione interessati;».

2.0.14

CERONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441 il secondo comma è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere l'ultimo periodo e all'articolo 4 sopprimere il secondo comma.

2.0.15

LUCIDI, MANGILI

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Sono ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 1 comma 341 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le micro imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, purché autonome secondo la medesima Raccomandazione, con sede legale, amministrativa ed operativa nel comune di Terni, costituite non prima del 1° gennaio 2010 o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014, purché non mere prosecuzioni di imprese già esistenti e riferibili ai medesimi imprenditori. Sono fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 1 comma 341-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse nel limite degli aiuti *de minimis* come definiti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Regione Umbria ed il Comune di Terni in caso di deliberazione di ulteriori dotazioni rispetto a quella statale, sono determinate le condizioni e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1. Tale decreto non sarà vincolato alle delibere del CIPE, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze già emanate, mentre dovrà prevedere:

a) la possibilità di definire più aree agevolate nel medesimo comune, anche non contigue (cosiddetta "multizionalizzazione");

b) la possibilità di restringere le agevolazioni alle imprese di particolari settori produttivi, con particolare riguardo all'artigianato ed al

commercio al dettaglio di prodotti realizzati interamente all'interno della regione Umbria;

c) il restringimento delle agevolazioni alle imprese possedute interamente da cittadini italiani, purché residenti a Terni da almeno 5 anni, ovvero da cittadini stranieri, purché residenti a Terni da almeno 15 anni;

d) la preferenzialità, nella concessione delle agevolazioni, in caso di stipula da parte delle imprese di consorzi o reti, su base territoriale anche infracomunale, che assicurino una presenza stabile e qualificante;

e) la preferenzialità, nella concessione delle agevolazioni, in caso di assunzione di personale a tempo indeterminato;

f) l'esclusione dalle agevolazioni in caso di mancato rispetto delle normative sul lavoro in tema di inquadramenti contrattuali e di sicurezza, purché non meramente formale, accertato anche una sola volta.

4. Per le agevolazioni di cui al comma 1 sono stanziati euro 10 milioni per l'anno 2014 e ne è disposto il rifinanziamento secondo la progressione delle agevolazioni anche per gli anni successivi. la regione Umbria ed il comune di Terni possono, a propria volta, stanziare ulteriori somme, che non sono conteggiate ai fini del patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti si provvede con il corrispondente utilizzo di somme a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

2.0.16

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, TONINI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, ZIN

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Coordinamento delle strutture amministrative territoriali della Croce Rossa Italiana)

1. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, il. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ad eccezione dei comitati" inserire la seguente: "provinciali";

b) dopo le parole: "la legge 7 dicembre 2000, n. 383" inserire le seguenti: "Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le province autonome di Trento e Bolzano.».

2.0.17

ROMANO, D'ONGHIA, Luigi MARINO

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina)

"1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2013 nel limite di spesa di euro 500.000.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito nella legge 18 luglio 2013, n. 85, relativa al rimborso ai comuni degli oneri per interessi passivi sostenuti per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria a seguito della sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

2.0.18

PANIZZA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Interventi in favore delle attività di sicurezza in montagna)

1. È autorizzato un ulteriore contributo di 400.000 euro per l'anno 2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n.163.

2. È autorizzato un ulteriore contributo di 400.000 euro per l'anno 2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

3. È autorizzato un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2013 in favore del Club alpino italiano per le attività di manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 26 gennaio 1963, n. 91.

4. All'onere di cui ai commi precedenti, per un ammontare complessivo pari a euro 900.000, si provvede a valere per l'anno 2013 sulle disponibilità del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, di cui all'articolo 66-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.19

PANIZZA, ZIN

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Interventi in favore delle associazioni bandistiche, corali, storiche, folkloriche e culturali legalmente costituite)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, sostituire la lettera *i-ter*) con la seguente:

"*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5.000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche, corali, coreutiche, storiche, folkloriche, artistiche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;"

b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera *i-septies* aggiungere la seguente:

"*i-septies-bis*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche, corali, folkloriche e culturali legalmente costituite.";

c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche, corali, coreutiche, storiche, folkloriche, artistiche e culturali legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.0.21

PANIZZA, ZIN

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Società di comodo)

1. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: "il 2 per cento" con le seguenti: "l'1 per cento";

alla lettera *b*) sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 4 per cento";

alla lettera *c*) sostituire le parole: "il 15 per cento" con le seguenti "il 10 per cento"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.0.20

URAS

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In attesa del riordino complessivo della disciplina dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche, nel rispetto dei principi di

equilibrio concorrenziale e di massima semplificazione amministrativa per le imprese interessate, non trovano applicazione in materia le disposizioni di cui:

a) all'art. 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) agli articoli 31 e 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) all'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

d) all'art. 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».
